



Comune di Fonte Nuova

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI FONTE NUOVA PER LA DURATA DI 8 ANNI (CON OPZIONE DI PROROGA PER 6 MESI)

DISCIPLINARE DI GARA

PROGETTAZIONE:



IL DIRIGENTE:

Arch. *Daniele CARDOLI*

Ogni contenuto del presente Progetto è registrato e protetto laddove non diversamente specificato. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'autorizzazione di GESAP Consulting S.r.l. e del Comune di Fonte Nuova.

Premessa	5
0. Piattaforma telematica.....	5
0.1 La piattaforma telematica di negoziazione	5
0.2 Dotazioni tecniche.....	7
0.3 Identificazione e comunicazioni	8
0.4. Istruzioni per la presentazione dell’offerta.....	9
0.5. Altre istruzioni sull’utilizzo della Piattaforma	10
1. Specifiche dell’appalto	10
1.1. Stazione Appaltante	10
1.2. Amministrazione aggiudicatrice.....	11
1.3. Oggetto e luogo di esecuzione dell’appalto	11
1.4. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione	12
1.5. Determinazione a contrarre e codice identificativo della gara	12
1.6. Durata	13
1.7. Importo a base di gara	14
1.8. Revisione dei prezzi.....	16
1.9. Pubblicità	17
1.10. Istanza di riequilibrio economico-finanziario	17
1.11. Cessazione e subentro.....	18
2. Concorrenti ammessi a partecipare	19
3. Condizioni di partecipazione	20
4. Requisiti di partecipazione alla procedura di gara	22
4.1. Requisiti di carattere generale	23

4.2.	Requisiti di idoneità professionale	27
4.3.	Requisito di capacità economica e finanziaria	28
4.4.	Requisiti di capacità tecniche e professionali	30
4.5.	Avvalimento.....	33
4.6.	Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici	35
4.7.	Condizioni di esecuzione	35
5.	Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità dell’offerta.....	36
5.1.	Regole per la presentazione dell’offerta	38
5.2.	Soccorso istruttorio	40
5.3.	Contenuto della “Busta A - Documentazione amministrativa”.....	41
5.3.1.	Domanda di partecipazione ed eventuale procura.....	41
5.3.2.	Attestazione dei requisiti.....	46
5.3.3.	Dichiarazione relativa al personale da impiegare	52
5.3.4.	Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14	53
5.3.5.	DGUE	53
5.3.6.	Documentazione per l’avvalimento.....	53
5.3.7.	Garanzia Provvisoria	54
5.4.	Contributo di gara	58
5.5.	Subappalto	58
5.6.	Altre dichiarazioni	59
5.7.	Documentazione ulteriore per i soggetti associati	60
5.9.	Contenuto della “Busta C - Offerta economica”	65
5.10.	Sottoscrizione della documentazione	67

5.11. Richieste di chiarimenti.....	68
6. Modalità di aggiudicazione della gara	67
6.1. Criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica	69
6.2. Svolgimento delle operazioni di gara	77
6.2.1. Valutazione della documentazione amministrativa – contenuto della BUSTA A.....	79
6.2.2. Valutazione dell’offerta tecnica – contenuto della BUSTA B	79
6.2.3. Valutazione dell’offerta economica – contenuto della BUSTA C	86
6.3. Individuazione dell’offerta economicamente vantaggiosa	86
6.4. Anomalie dell’offerta.....	87
6.5. Diritto di accesso	87
7. Adempimenti per la stipula del contratto.....	88
8. Spese di partecipazione alla gara	90
9. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione.....	91
10. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	92
11. Codice di Comportamento	93
12. Protocolli di legalità	93
13. Definizione delle controversie e interpretazione degli atti di gara	94
14. Riserva	94
15. Trattamento dei dati personali	94

Premessa

Il presente disciplinare di gara (il “**Disciplinare di Gara**” o “**Disciplinare**”), contiene le norme integrative al Bando di Gara relative alle modalità di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative alla procedura di gara per l’appalto del servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari del Comune di Fonte Nuova (di seguito, l’“**Appalto**”).

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 29, 57, 71 e 108 e parte II del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 aggiornato al cosiddetto “Correttivo” ovvero al D.Lgs. n. 209 del 23.12.2024, entrato in vigore il 31.12.2024 (di seguito, il “**Codice**”).

I servizi oggetto della gara devono considerarsi “ad alta intensità di manodopera”.

Sul sito internet della stazione unica appaltante (di seguito, “**S.U.A.**”) nella sezione Amministrazione Trasparente (<https://trasparenza.strategicpa.it/comunefontenuova>) è possibile, acquisire il Bando integrale, l’ELAB D Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito, “**ELAB D Capitolato Speciale d’Appalto**” o “**CSA**”), il documento di gara unico europeo in formato elettronico, il documento recante le istruzioni operative per accedere alla piattaforma telematica e le regole tecniche per l’utilizzo della stessa e tutta la documentazione a base della gara, lo schema di contratto e ogni altro documento presentato nell’Elenco degli elaborati di gara, compreso il presente Disciplinare di Gara e i modelli per le dichiarazioni da rendere per la partecipazione alla gara, il Protocollo di legalità e le risposte agli eventuali quesiti posti dagli operatori sul Bando e sul Disciplinare di Gara, ritenuti dalla S.A. di interesse comune.

0. Piattaforma telematica

0.1 La piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della piattaforma telematica di negoziazione (la “**Piattaforma**”) avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito, “**Regolamento eIDAS**”, *i.e.* electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione e delle Linee guida dell’AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, c.c. ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 c.c.;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 c.c.;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La S.A. non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la S.A. può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina (<https://trasparenza.strategicpa.it/comunefontenuova>) dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La S.A. si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico,

non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile nei tempi e nei modi indicati nella sezione – Norme tecniche di utilizzo di Tuttogare accessibile attraverso il seguente link: https://fontenuova.tuttogare.it/norme_tecniche.php

0.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico

di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

0.3 Identificazione e comunicazioni

Per poter presentare l'offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater

del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

0.4. Istruzioni per la presentazione dell'offerta

La presentazione dell'offerta avviene per *step* successivi, come indicati in progressione dalla Piattaforma.

Per quanto concerne la BUSTA "A", l'operatore economico dovrà:

- a) procedere con il *download* della relativa documentazione, descritta ai successivi paragrafi 5.3 e ss.;
- b) compilare la suddetta documentazione e sottoscriverla digitalmente;
- c) procedere con l'*upload* della documentazione sottoscritta digitalmente e degli eventuali documenti a corredo sulla Piattaforma telematica seguendo i passaggi man mano proposti.

Per quanto concerne la BUSTA "B", l'operatore economico dovrà:

- a) convertire la relazione tecnica in PDF, se redatta in altro formato, e sottoscriverla digitalmente;
- b) comprimere tutti i file a corredo dell'offerta tecnica in un unico file di tipo ZIP o RAR. Il file ZIP o RAR non deve essere firmato;
- c) procedere con l'*upload* del suddetto file ZIP o RAR sulla Piattaforma telematica seguendo i passaggi man mano proposti.

Per quanto concerne la BUSTA "C", l'operatore economico dovrà:

- a) procedere con il *download* del file per l'offerta economica dalla Piattaforma;
- b) compilare il suddetto file e sottoscriverlo digitalmente;

- c) procedere con l'*upload* del suddetto file sulla Piattaforma telematica seguendo i passaggi mano a mano proposti.

La Piattaforma telematica riscontra tutte le operazioni di caricamento della documentazione, mediante messaggio che compare sulla stessa o comunicazione al domicilio digitale dell'operatore economico.

0.5. Altre istruzioni sull'utilizzo della Piattaforma

Ai fini del corretto utilizzo della Piattaforma si precisa che:

- i file in formato diverso dal PDF (ad esempio: Word, Excel, JPEG) devono essere sottoscritti esclusivamente con la firma digitale di tipo CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures). Il file generato dopo la firma CAdES ha un'estensione “.p7m”;
- sebbene sia consentita la sottoscrizione dei file in formato standard PDF (suffisso “.pdf”) con la firma digitale di tipo CAdES, è preferibile la sottoscrizione mediante firma digitale di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che ha la funzione di far comparire i dati della firma sul documento PDF;
- i file compressi (con suffisso «.zip», «.rar» o altri formati analoghi) non devono essere firmati digitalmente;
- se il DGUE è compilato in ogni sua parte, non è richiesta l'allegazione di copia di documenti, dichiarazioni, attestazioni o certificati il cui contenuto è già oggetto di specifica dichiarazione in seno al DGUE;

Poiché la Piattaforma è in continuo adeguamento, ai fini del corretto utilizzo dello strumento si raccomanda di consultare in ogni caso il MANUALE OPERATIVO. In caso di difformità tra le previsioni del paragrafo 0 del presente Disciplinare e il MANUALE OPERATIVO, ai fini dell'utilizzo della Piattaforma prevale quest'ultimo.

1. Specifiche dell'appalto

1.1. Stazione Appaltante

Il soggetto responsabile della procedura di gara, che opera in nome e per conto dell'Amministrazione aggiudicatrice, giusta Determina Dirigenziale n. 539 del 15/05/2025, è l'Arch. Alessia Di Pilato.

Sito della Stazione appaltante:

Indirizzo:	Via Machiavelli, 1 CAP 00013 Fonte Nuova (RM)
PEC:	protocollo@cert.fonte-nuova.it
Codice NUTS:	IT I43

La S.A. è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati alla procedura.

1.2. Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice è l'ente titolare del potere di spesa che avvia la procedura di gara con determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d'appalto e ne curerà l'esecuzione.

Comune di Fonte Nuova	
tel.:	06/905522459-533
e-mail:	ambiente@fonte-nuova.it
Ufficio responsabile del procedimento:	Settore III – Tecnico-Urbanistico-Ambientale
PEC:	protocollo@cert.fonte-nuova.it

1.3. Oggetto e luogo di esecuzione dell'appalto

L'Appalto prevede l'esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, il trasporto agli impianti di selezione/recupero/smaltimento dei rifiuti, lo spazzamento di strade e aree pubbliche, nonché gli ulteriori servizi di igiene urbana e accessori di cui all'ELAB D Capitolato Speciale d'Appalto e dettagliatamente descritti nel Progetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani e servizi accessori per il Comune di Fonte Nuova (“**Progetto**”) approvato con Delibera del Commissario Straordinario con poteri della Giunta Comunale n. 59 del 09/05/2025 e ivi allegato.

L'Appalto non prevede la suddivisione in lotti aggiudicabili separatamente poiché ai fini di una più efficiente esecuzione dell'appalto è indispensabile la gestione unitaria, organica e integrata dei servizi, a cura del medesimo operatore. I servizi di igiene urbana sono infatti tecnicamente interconnessi e devono essere eseguiti seguendo iter e standard qualitativi omogenei. Una gestione unitaria e omogenea dei servizi di igiene urbana consente inoltre la razionalizzazione delle attività e l'ottimizzazione delle risorse, con conseguente contenimento dei costi.

Fatta salva la precisa descrizione e classificazione dei servizi oggetto della presente gara di igiene urbana, come meglio dettagliato nella documentazione posta a base di gara alla quale si rimanda

interamente; ai fini dell'analogia e in relazione ai requisiti di partecipazione, i servizi sono riconducibili ai seguenti codici CPV:

90500000-2 - Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

90511100-3 - Servizi di raccolta rifiuti solidi urbani

90512000-9 - Servizi di trasporto rifiuti

90600000-3 - Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi

90612000-6 - Spazzamento strade

90714100-6 - Sistemi di informazione ambientale

90900000-6 - Servizi di pulizia e disinfezione

90713000-8 - Servizi di consulenza per questioni ambientali

90714500-0 - Servizi di controllo della qualità ambientale.

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo annuale iva esclusa per i servizi base
1	<i>Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici</i>	90500000-2	P (principale)	€ 140.971,15
2	<i>Servizi di raccolta rifiuti solidi urbani</i>	90511100-3	P (principale)	€ 2.654.322,98
3	<i>Servizi di trasporto rifiuti</i>	90512000-9	P (principale)	€ 262.515,46
4	<i>Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi</i>	90600000-3	P (principale)	€ 263.239,70
5	<i>Spazzamento strade</i>	90612000-6	P (principale)	€ 855.529,01
6	<i>Sistemi di informazione ambientale</i>	90714100-6	S (secondaria)	€ 37.405,20
7	<i>Servizi di pulizia e disinfezione</i>	90900000-6	S (secondaria)	€ 65.809,92
8	<i>Servizi di consulenza per questioni ambientali</i>	90713000-8	S (secondaria)	€ 389,64
9	<i>Servizi di controllo della qualità ambientale</i>	90714500-0	S (secondaria)	€ 1.168,91
Importo totale annuale servizi primari				€ 4.176.578,30
Importo totale annuale servizi secondari				€ 104.773,67
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA ANNUALE				€ 4.281.351,98

Tali prestazioni dovranno essere rese dall'operatore economico aggiudicatario alla S.A. In particolare, il luogo di svolgimento del servizio è il territorio **del Comune di Fonte Nuova** [codice NUTS: **IT I43**]

1.4. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi

degli articoli 57, 71, 108 e parte II del Codice.

1.5. Determinazione a contrarre e codice identificativo della gara

L'Amministrazione aggiudicatrice ha determinato di affidare il servizio di cui all'oggetto con determina a contrarre n. 541 del 15/05/2025

Il codice identificativo di gara **CIG: B6F7A4AC2C**

1.6. Durata

Il contratto di Appalto (il “**Contratto**”) (esclusa l'eventuale proroga) ha durata di **anni 8 [otto]** decorrenti dalla data indicata sul verbale dell'avvio di esecuzione del servizio.

La S.A. si riserva di prorogare il Contratto per una durata massima pari a **6** (sei) **mesi** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è determinato al par. 1.1 del presente Disciplinare. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del Contratto.

Ai sensi dell'art. 7.4 del CSA, in casi eccezionali, alla scadenza naturale del Contratto, il Contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice (c.d. “**Proroga Tecnica**”).

Entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale, la S.A. si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice tra quelli indicati nell'elenco prezzi di cui all'ELAB G – Elenco Prezzi.

Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento.

1.7. Importo a base di gara

Di seguito si pongono in evidenza i valori a base d'asta e i valori del quadro tecnico-economico di gara.

QUADRO TECNICO-ECONOMICO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI DI PULIZIA						
		ANNUALITA' 1	ANNUALITA' DA 2 A 8	TOTALE 8 ANNI	6 MESI PROROGA	TOTALE 8 ANNI + 6 MESI
a1	Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici	140.971,15 €	986.798,04 €	1.127.769,19 €	70.485,57 €	1.198.254,76 €
a2	Servizi di raccolta rifiuti solidi urbani	2.654.322,98 €	18.580.260,89 €	21.234.583,88 €	1.327.161,49 €	22.561.745,37 €
a3	Servizi di trasporto rifiuti	262.515,46 €	1.837.608,22 €	2.100.123,68 €	131.257,73 €	2.231.381,41 €
a4	Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi	263.239,70 €	1.842.677,88 €	2.105.917,57 €	131.619,85 €	2.237.537,42 €
a5	Spazzamento strade	855.529,01 €	5.988.703,09 €	6.844.232,11 €	427.764,51 €	7.271.996,61 €
a6	Sistemi di informazione ambientale	37.405,20 €	261.836,40 €	299.241,60 €	18.702,60 €	317.944,20 €
a7	Servizi di pulizia e disinfestazione	65.809,92 €	460.669,47 €	526.479,39 €	32.904,96 €	559.384,35 €
a8	Servizi di consulenza per questioni ambientali	389,64 €	2.727,46 €	3.117,10 €	194,82 €	3.311,92 €
a9	Servizi di controllo della qualità ambientale	1.168,91 €	8.182,39 €	9.351,30 €	584,46 €	9.935,76 €
A	TOTALE SERVIZI A CORPO (compresa manodopera e oneri sicurezza)	4.281.351,98 €	29.969.463,84 €	34.250.815,81 €	2.140.675,99 €	36.391.491,80 €
	<i>di cui Oneri della sicurezza (0,64% circa) non soggetti a ribasso</i>	€ 27.500,00	€ 192.500,00	€ 220.000,00	€ 13.750,00	€ 233.750,00
	<i>di cui Manodopera (al netto degli utili di impresa)</i>	€ 2.544.688,77	€ 17.812.821,41	€ 20.357.510,18	€ 1.272.344,39	€ 21.629.854,56
	TOTALE SERVIZI (al netto degli oneri per la sicurezza)	€ 4.253.851,98	€ 29.776.963,84	€ 34.030.815,81	€ 2.126.925,99	€ 36.157.741,80
	TOTALE SERVIZI A BASE D'ASTA (al netto degli oneri per la sicurezza)	€ 4.253.851,98	€ 29.776.963,84	€ 34.030.815,81	€ 2.126.925,99	€ 36.157.741,80

SOMME A DISPOSIZIONE						
b1	Spese varie (commissione di gara e oneri previdenziali)	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
b2	Spese varie Spese tecniche per controllo e verifica dei servizi (es: funzione DEC)	€ 28.238,64	€ 197.670,48	€ 225.909,12	€ 14.119,32	€ 240.028,44
b3	Corrispettivi ex art. 45 D. Lgs 36/2023 (2%) Reg. DGC 155/2016	€ 90.978,73	€ 636.851,11	€ 727.829,84	€ 45.489,37	€ 773.319,21
b4	Contributo gara ANAC	€ 880,00	€ 0,00	€ 880,00	€ 0,00	€ 880,00
b5	Iva su servizi e lavori (10%)	€ 428.135,20	€ 2.996.946,38	€ 3.425.081,58	€ 214.067,60	€ 3.639.149,18
b6	Iva su spese (22%)	€ 6.212,50	€ 43.487,51	€ 49.700,01	€ 3.106,25	€ 52.806,26
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 594.445,07	€ 3.874.955,48	4.469.400,55 €	276.782,53 €	4.746.183,08 €
C	TOTALE COMPLESSIVO (compresa manodopera, oneri per la sicurezza e IVA)			€ 38.720.216,36		€ 41.137.674,88

d1	Servizi opzionali (art. 12 c.1 lett a CDC)	- €	- €	- €	- €	- €
d2	Totale costo rischi da interferenza non soggetto a ribasso su serv. Opzionali	- €	- €	- €	- €	- €
d3	Importo valore quinto d'obbligo (art. 120 comma 9 D.Lgs 36/2023)	856.270,40 €	5.993.892,77 €	6.850.163,16 €	428.135,20 €	7.278.298,36 €
D	TOTALE SERVIZI OPZIONALI E QUINTO (compresi costi da interferenze)	€ 856.270,40	€ 5.993.892,77	6.850.163,16 €	428.135,20 €	7.278.298,36 €

SOMME A DISPOSIZIONE SERVIZI OPZIONALI E QUINTO D'OBBLIGO						
e1	Iva Servizi Opzionali	- €	- €	- €	- €	- €
e2	Iva quinto d'obbligo	85.627,04 €	599.389,28 €	685.016,32 €	42.813,52 €	727.829,84 €
E	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SERVIZI OPZIONALI E QUINTO D'OBBLIGO	€ 85.627,04	€ 599.389,28	685.016,32 €	42.813,52 €	727.829,84 €

Per quanto concerne il costo di servizio della manodopera e degli oneri di sicurezza, voci ricomprese nel totale del servizio precedentemente presentato a base di gara, sono state stimate le seguenti incidenze in via presuntiva dalla S.A.:

- Costo manodopera: **59,44%**
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: **0,64%**

I costi della manodopera, stimati in **2.544.688,77 € (duemilionicinquecentoquarantaquattromilaseicentoottantotto / 77) IVA esclusa** e al netto degli utili di impresa, sono stati determinati sulla base dei valori del contratto FiseAssoambiente in accordo con l'aggiornamento del CCNL dei servizi ambientali del mese di luglio 2024. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.

Qualora l'I.A. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, dovrà allegare nella Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla S.A. di attivare il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi *ex art.* 110 del Codice.

Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Si precisa che secondo il Servizio di consulenza del MIT (parere n. 2154 del 19 luglio 2023) e ANAC (*ex multis* parere di pre-contenzioso n. 528 del 15 novembre 2023, parere n. 36/2025) l'offerta economica non va costituita solamente dal ribasso operato sull'importo al netto del costo della manodopera, ma deve includerlo al suo interno; quest'ultimo non può essere considerato un importo aggiuntivo ma fa già parte dell'offerta ed è soggetto a verifica. Ne discende che l'art. 41, comma 14, del Codice, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale.

Nel corrispettivo dell'appalto sono inoltre stati computati i costi di gestione amministrativa e l'utile di impresa. L'appalto è finanziato con mezzi ordinari di bilancio.

1.8. [Revisione dei prezzi](#)

Qualora nel corso di esecuzione del Contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva,

si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o del materiale superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, all'esito di un'apposita istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento, finalizzata a individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici di cui all'art. [12] del CSA

Nel caso di modifiche della normativa vigente nel corso dell'affidamento tali per cui i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche non fossero, in tutto o in parte, più oggetto del servizio pubblico, le parti danno atto che i canoni verranno rivisti e i servizi modificati, secondo le nuove direttive approvate.

La variazione in aumento o diminuzione del numero di utenze del servizio nella misura massima del 10% non comporterà alcuna variazione di costi per il Comune.

Si procederà inoltre alla revisione del canone contrattuale in caso di variazione del numero totale di utenze domestiche e non domestiche superiore al 10% (dieci per cento) sia in positivo che in negativo.

L'I.A. si assume l'obbligo di provvedere ad adeguare conseguentemente il tragitto per le operazioni di raccolta. Nel caso di riscontrata variazione superiore al 10% (dieci per cento) in più o in meno del numero di utenze, l'aggiornamento del canone annuo verrà calcolato come di seguito riportato:

Canone annuo originario del solo servizio relativo al tipo di raccolta * n° utenti in variazione

n° utenti originario.

Nella precedente formula si specifica che il termine "canone originario del solo servizio" è relativo al solo costo del solo servizio di raccolta (personale e mezzi) ad esclusione dei costi previsti per le forniture ammortizzabili e non ammortizzabili previste nel Progetto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e servizi accessori per il Comune di Fonte Nuova. L'eventuale incremento delle forniture, sia ammortizzabili sia non ammortizzabili, dovrà essere valutato dall'I.A. in accordo con la stazione appaltante e la DEC, prevedendo il riconoscimento degli eventuali ammortamenti delle attrezzature aggiuntive negli anni residui dell'affidamento del servizio.

Non saranno riconosciuti altri incrementi per adeguamento contrattuale, salvo le variazioni connesse

all'applicazione della metodologia ARERA afferente alla redazione del Piano Economico Finanziario pro tempore vigente.

1.9. Pubblicità

Il Bando di Gara viene pubblicato:

- sulla gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- sul sito TED
- sul sito istituzionale della S.A.;
- sulla Piattaforma BDNCP ANAC;

1.10. Istanza di riequilibrio economico-finanziario

Il Piano Economico Finanziario di Affidamento riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale.

Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, l'I.A. presenta al Comune istanza di riequilibrio.

L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

È obbligo dell'I.A. comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Il Comune decide sull'istanza di riequilibrio entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dal Comune

nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

1.11. Cessazione e subentro

Il Comune avvia la procedura di individuazione del nuovo gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

L'I.A. è tenuta a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dall'I.A., il Comune verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al gestore entrante.

Il Comune dispone l'affidamento al gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

Il Comune individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento.

A tal fine, l'I.A. trasmette al Comune le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento; il Comune delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

A seguito del pagamento del valore di subentro, l'I.A. cede al gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con il Comune sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni dell'I.A. alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dal Comune, nel termine indicato, l'I.A. prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo gestore, limitatamente

alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dal Comune unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi.

2. Concorrenti ammessi a partecipare

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la S.A. accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di

questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3. Condizioni di partecipazione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La S.A. verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico ("FVOE 2.0").

Sono automaticamente esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice e/o le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e/o le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, a sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Costituisce causa di esclusione automatica degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

Sono comunque automaticamente esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico

indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione unica appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla S.A.. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la S.A. ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

4. Requisiti di partecipazione alla procedura di gara

I concorrenti – entro il termine stabilito dal Bando di Gara per la presentazione offerte – devono essere in possesso, pena l'esclusione, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale indicati negli articoli seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del Codice e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico ("FVOE 2.0"), e comunque nei modi stabiliti dalla Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della S.A. e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

4.1. Requisiti di carattere generale

A norma dell'art. 94 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara:

1. la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355, 356 del codice penale, nonché all'art. 2621, 2622, 2635 c.c.;
 - frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli artt. 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014 e ss.mm.ii;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al successivo punto 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.
 3. L'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva indicati ai punti precedenti sono stati emessi nei confronti:
 - a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
 - f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - g) del direttore tecnico o del socio unico;
 - h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.
5. Sono altresì esclusi:
 - a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
 - c) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del Codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
 - d) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
 - e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 del Codice. L'esclusione non

si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

8. A norma dell'art. 95 del Codice, la S.A. esclude dalla gara l'operatore economico qualora accerti:
 - sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
 - che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
 - sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
 - che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione unica appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

9. La S.A. esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 del Codice. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. La presente disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98 del Codice, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

- il reato è stato depenalizzato;
- è intervenuta la riabilitazione;
- nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- la condanna è stata revocata.

Si applicano gli artt. 96, 97 e 98 del Codice.

4.2. Requisiti di idoneità professionale

Per i concorrenti italiani o di altro Stato membro residenti in Italia:

- i. iscrizione alla Camera del Commercio Industria Artigianato Agricoltura per attività compatibile con il servizio principale oggetto dell'Appalto (spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani);
- ii. iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (*ex* DM 120/2014 e ss.mm.ii.) e relativo aggiornamento per **la categoria 1 classe D (o superiore)** e per le altre attività incluse nella

Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani, **comprensiva delle sottocategorie D**; Attività di spazzamento meccanizzato; Gestione dei centri di raccolta per la medesima classe. Per la categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, **classe D (o superiore)**; categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, **classe F (o superiore)**.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla S.A. tramite il FVOE 2.0.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

4.3. Requisito di capacità economica e finanziaria

Per i requisiti di adeguata capacità economico-finanziaria, di cui al comma 1 lettera b), dell'art. 100 del Codice, l'operatore economico deve dimostrare:

- a) la realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2022-2023-2024, di un fatturato globale complessivo nel triennio non inferiore ad **19.142.333,90 € (diciannovemilionicentoquarantaduemilatrecentotrentatre / 90) IVA esclusa**. In caso di raggruppamento di concorrenti, di consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto (di cui all'art. 65 comma 2 del Codice) detto requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento/consorzio (coerentemente con la propria quota di esecuzione), fermo restando che dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.
- b) La realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2022-2023-2024, di un fatturato di impresa specifico nel triennio per servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto non inferiore complessivamente ad **9.571.166,95 € (novemilionicinquecentosettantunomilacentosessantasei / 95) Iva esclusa**. In caso di raggruppamento di concorrenti, di consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto (di cui all'art. 65 comma 2 del Codice) detto requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento/consorzio (coerentemente con la propria quota di esecuzione), fermo restando che dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

I requisiti sono richiesti al fine di consentire la selezione di operatori affidabili con effettiva operatività industriale, in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il Contratto dovrà essere eseguito,

richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguati, e con esperienza nel settore della gara in considerazione della specificità tecnica dei compiti che dovranno essere svolti trattandosi di servizi rivolti alla collettività. Tali requisiti forniscono garanzie di ricevere offerte serie e affidabili evitando, altresì, che gli operatori non specializzati nello specifico settore possano presentare offerte non sufficientemente ponderate con conseguente pregiudizio dell'utenza.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- in riferimento al fatturato specifico, copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o, ove prevista, idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di capacità economico finanziaria nei termini di seguito indicati.

a) Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

4.4. Requisiti di capacità tecniche e professionali

Per i requisiti di adeguata capacità tecnica e professionale, di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 100 del Codice, l'operatore economico deve:

- a) aver eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, nel triennio **2022 - 2023 e 2024**, almeno uno o più appalti di servizi in precedenza specificati, per conto di un unico committente pubblico, avente un bacino d'utenza o una popolazione amministrata complessiva alla data del **31/12/2024** non inferiore a quella del Comune di Fonte Nuova di **32.697** (**trentaduemilaseicentonovantasette** abitanti residenti).

Tale requisito potrà essere comprovato mediante attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai committenti relative ai servizi dichiarati, con indicazione della tipologia dei servizi, della data di stipula del contratto, della decorrenza e scadenza del contratto, da allegare all'autodichiarazione di cui al **Modulo 4**.

- b) aver eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, nel triennio – **2022, 2023 e 2024**, almeno un servizio di raccolta differenziata domiciliare per conto di un unico committente pubblico con popolazione amministrata alla data del **31/12/2024** non inferiore a quella del Comune di Fonte Nuova di **32.697** (**trentaduemilaseicentonovantasette** abitanti residenti), raggiungendo l'obiettivo di una resa della raccolta differenziata non inferiore al **75%** (inteso quale valore medio annuo raggiunto almeno in un anno nel triennio **2022 - 2023 e 2024**).

Tale requisito potrà essere comprovato mediante attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai committenti relative ai servizi dichiarati, con indicazione della tipologia dei servizi, della data di stipula del contratto, della decorrenza e scadenza del contratto, da allegare all'autodichiarazione di cui al **Modulo 5**.

- c) essere in possesso del certificato in base al sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di igiene urbana, rilasciato da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- d) essere in possesso del certificato del sistema gestione ambientale EMAS oppure certificato UNI EN ISO 14001, concernente i requisiti di sistema di gestione ambientale, rilasciato da un organismo accreditato.

La sussistenza dei requisiti di cui alle lett. c) e d) potrà essere comprovata mediante apposita certificazione o mediante documentazione risultante dai registri o documenti equipollenti (autorizzazioni, certificazioni, dichiarazioni ecc.) da cui risulti il possesso della certificazione di cui alle lettere c) e d). La suddetta documentazione probatoria dovrà essere allegata al **Modulo 4**.

- e) la disponibilità (a titolo di proprietà, locazione, comodato d'uso o altro titolo idoneo), ovvero, l'impegno ad acquisire la disponibilità a titolo definitivo **entro 3 (tre) mesi** dalla stipula del Contratto, di almeno una sede amministrativa e sedi operative ubicate nel territorio del Comune di Fonte Nuova secondo le prescrizioni dell'art. 50 del CSA, idoneo e adeguatamente attrezzato al ricovero degli automezzi e alle esigenze organizzative dei servizi da svolgere e alle necessità del personale addetto, nonché munito di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalle vigenti norme in materia per la specifica destinazione d'uso. In caso di raggruppamento di concorrenti la sede amministrativa e le sedi operative in questione devono essere possedute dal Raggruppamento Temporaneo Imprese ovvero dal consorzio o da una impresa consorziata per il quale il consorzio stesso partecipa alla gara. La disponibilità della descritta sede amministrativa e delle sedi operative potrà essere comprovata mediante produzione del titolo contrattuale da cui deriva tale disponibilità (contratto di proprietà, locazione, comodato o altro titolo probatorio) registrato nelle forme di legge, da allegare al **Modulo 6**. In caso di acquisizione successiva della disponibilità della sede amministrativa e delle sedi operative, l'operatore economico dovrà rilasciare la dichiarazione di impegno di cui al **Modulo 6** e allegare eventuale documentazione contrattuale probatoria (preliminare di acquisto, di locazione, di comodato o altro titolo probatorio).
- f) la disponibilità, ovvero, l'impegno ad acquisire la disponibilità a titolo **definitivo entro 6 (sei) mesi** della stipula del Contratto, dei mezzi e delle attrezzature tecniche secondo quanto

specificato nei paragrafi 47 e 48 dell'ELAB D Capitolato Speciale d'Appalto per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali e in conformità, inoltre, alla documentazione a base di gara e relativi allegati, muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie all'uso prescritte dalla vigente normativa in materia. In caso di raggruppamento di concorrenti la disponibilità dei mezzi e dell'attrezzatura tecnica è riferita alla associazione, ovvero al consorzio o ad una impresa consorziata per il quale il consorzio stesso partecipa alla gara. Tale requisito potrà essere comprovato con presentazione del titolo contrattuale da cui deriva la disponibilità dei beni (contratto di proprietà, locazione, comodato o altro titolo probatorio), del registro dei beni ammortizzabili, del registro IVA registrato nelle forme di legge, da allegare al **Modulo 7**. In caso di acquisizione successiva della disponibilità dei mezzi, l'operatore economico dovrà rilasciare la dichiarazione di impegno di cui al **Modulo 7** e allegare eventuale documentazione contrattuale probatoria (preliminare di acquisto, di locazione, di comodato o altro titolo probatorio).

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

– da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

– da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (*ex* DM 120/2014 e ss.mm.ii.) e relativo aggiornamento per **la categoria 1 classe D (o superiore)** e per le altre attività incluse nella Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani, comprensiva delle **sottocategorie D**; Attività di spazzamento meccanizzato; Gestione dei centri di raccolta per la medesima classe. Per la categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, **classe D (o superiore)**; categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, **classe F (o superiore)**, deve essere posseduto dall'esecutore.

In caso di consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili:

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori
- b) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (*ex* DM 120/2014 e ss.mm.ii.) e relativo aggiornamento per la **categoria 1 classe D (o superiore)** e per le altre attività incluse nella Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani, comprensiva delle **sottocategorie D**; Attività di spazzamento meccanizzato; Gestione dei centri di raccolta per la medesima classe. Per la categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, **classe D (o superiore)**; categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, **classe F (o superiore)**, deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

4.5. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali e/o migliorare la propria offerta avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria).

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della S.A. per le prestazioni oggetto del Contratto.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Il ricorso all'avvalimento per le certificazioni di cui all'art. 4.4 comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la S.A., di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti deve presentare, a pena d'esclusione dalla gara, la dichiarazione di cui al **Modulo 11** a cui allegare:

- i.* eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- ii.* una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 94 e 95 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- iii.* una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la S.A. a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- iv.* originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie

per tutta la durata dell'appalto, nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la S.A. esclude il concorrente ed escute la garanzia.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della S.A..

Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la S.A. procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4.6. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

Oltre che dalle prescrizioni indicate agli articoli precedenti, la partecipazione alla procedura di affidamento della gara dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti è disciplinata dalle ulteriori disposizioni stabilite dall'art. 68 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici del Codice; la partecipazione alla gara dei consorzi e dei consorzi stabili di imprese è disciplinata, invece, rispettivamente dagli articoli 67 65, lett. b) e c) del Codice.

4.7. Condizioni di esecuzione

L'I.A. è tenuta a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 1.7, oppure di un altro contratto che garantisca

le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 1.7.

L'elenco dei dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato nell'ELAB O - Elenco Personale in Servizio e indica il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto di appalto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla S.A. una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

5. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità dell'offerta

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma

elettronica avanzata.

Deve essere sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata ogni documento da allegare all'offerta, per cui sia richiesta specificamente la sottoscrizione.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000; le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 di detto decreto. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **[23:59]** del giorno **[08/07/2025]** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 0.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta tecnica ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **200 (duecento) facciate numerate e in formato A4** (sono ammessi formati multipli del formato A4 ma saranno conteggiati considerando come unità di misura il formato A4, es. A3 = 2 A4), con **interlinea 1,5** e con **carattere Calibri 11**. Nell'offerta tecnica dovranno essere illustrate le seguenti informazioni per quanto concerne i criteri e i sub-criteri di valutazione indicati nel presente Disciplinare:

- Uno specifico elaborato che presenti i dati sul personale, mezzi e attrezzature da impiegare per l'esecuzione dei servizi;
- Uno specifico elaborato che presenti e descriva le attività di comunicazione previste;
- Uno specifico elaborato che presenti e descriva nel dettaglio le eventuali proposte migliorative offerte;

- Uno specifico elaborato che presenti e descriva le modalità di esecuzione dei servizi nel quale sia dettagliato il numero di personale minimo da impiegare, le attrezzature, i mezzi e tutti i materiali necessari per la corretta esecuzione del servizio;
- Uno o più specifici elaborati grafici nei quali vengano rappresentate le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta e dei servizi complementari o accessori di igiene urbana offerti.

Gli elaborati grafici presentati per la descrizione dei servizi proposti sono inclusi nel computo della capacità massima prevista. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i formati di cui al paragrafo 0.4.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La S.A. considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

5.1. Regole per la presentazione dell'offerta

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate nell'Articolo 0 e nell' ELAB. Q – Norme tecniche di utilizzo di Tuttogare, disciplinante la gestione della gara telematica, di seguito sono indicate le modalità di presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici interessati attraverso il caricamento della stessa nella Piattaforma.

Per la partecipazione alla procedura aperta gli operatori economici concorrenti **devono produrre** tre buste virtuali:

- “A - Documentazione amministrativa”;
- “B - Offerta tecnica”;
- “C - Offerta economica”.

È causa di esclusione la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, e comunque qualsiasi riferimenti al prezzo nei documenti non contenuti nella "BUSTA C", da valutare a insindacabile giudizio della S.A..

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore (in tal caso andrà allegata copia conforme all'originale della relativa procura), devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare fedeltà nella traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice.

Le dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti dei **Moduli 3, 4 e 5** dovranno essere redatte sui modelli predisposti dalla S.A..

Le dichiarazioni sostitutive potranno altresì essere redatte sul Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 91 del Codice, in sostituzione delle equivalenti dichiarazioni richieste per la partecipazione alla procedura. Si precisa che il DGUE non contiene tutte le informazioni richieste dalla S.A.. Sarà cura dell'operatore economico integrare le informazioni mancanti con una dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della S.A. entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

5.2. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, a eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, dell'impegno del fideiussore, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente Disciplinare.
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la S.A. assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la S.A. procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

5.3. Contenuto della “Busta A - Documentazione amministrativa”

Nella “Busta A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito elencati.

5.3.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui al **Modulo 1**. Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 *quater* del D.L. n. 76/20. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita degli occorrenti poteri, corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, da documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza, con la quale il concorrente si obbliga altresì ad indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al fine dell'invio delle comunicazioni da parte dell'Ente. La dichiarazione resa da soggetto munito di procura dovrà essere corredata di originale o copia autentica ai sensi di legge della procura institoria o della procura speciale. Con essa il concorrente dichiara:

1. di partecipare alla procedura in oggetto;
2. di essere oppure di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'art. 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003 (GUUE n. L124 del 20/05/2003);

3. che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. di essere a perfetta conoscenza dei luoghi oggetto del servizio come rappresentati nelle planimetrie dei territori oggetto di intervento di cui alle tavole allegate al Progetto – avvenuta mediante puntuale sopralluogo esteso a tutte le aree territoriali, urbane ed extraurbane, compreso le case sparse, tutte oggetto del servizio;
5. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento adottato dalla S.A. e pubblicato nel sito istituzionale e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del Contratto;
6. di accettare il patto di integrità approvato con Determina Dirigenziale n. 541 del 15/05/2025. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-*bis* del decreto legislativo 159/2011;
7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente Disciplinare di Gara;
8. di essere disponibile ad iniziare il servizio e ad eseguirlo anche in pendenza della stipulazione del Contratto, al ricorrere dei presupposti di legge;
9. di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di riferimento della sede legale oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di riferimento della sede legale;

10. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/72 e a comunicare alla S.A. la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90, del Codice;
12. le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice (**Modulo 1**). In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato;
13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
14. che, in caso di aggiudicazione, si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
15. fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/90 e dall'art. 53 del Codice, di acconsentire a eventuali richieste di accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell'ambito della documentazione presentata ovvero di non acconsentire all'accesso per le parti di informazioni che costituiscono, secondo dichiarazione allegata, congruamente argomentata, segreti tecnici o commerciali. In mancanza di allegato diniego indicante le parti sottratte all'accesso, l'accesso si considererà assentito. Resta ferma la facoltà della S.A. di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali;
16. per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, la tipologia di consorzio e i consorziati per i quali il consorzio concorre. Per i suddetti consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. Qualora i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettere b), c) e d)

del Codice intendano eseguire in proprio l'appalto, dovranno dichiarare tale volontà. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del Contratto non potranno essere diversi da quelli indicati;

17. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
18. le eventuali gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
19. gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice eventualmente emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
20. tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, eventualmente commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione unica appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione unica appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila/Egato; - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 94 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

5.3.2. Attestazione dei requisiti

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali mediante:

i. Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 conformemente al **Modulo 2**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o dal procuratore oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica) dei soggetti indicati nell'art. 94, comma 3, del Codice:
 - a. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - b. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - c. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - d. dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
 - e. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - f. del direttore tecnico o del socio unico;
 - g. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.
2. di essere in possesso di certificato del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 per i servizi di igiene urbana rilasciato da un organismo certificato;

3. di essere in possesso del sistema di gestione ambientale EMAS oppure di certificato della serie UNI EN ISO 14.001 concernente i requisiti del sistema di gestione ambientale, rilasciato da un organismo accreditato;
4. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara non vi sono stati soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice cessati dalle cariche, oppure indica l'elenco degli eventuali cessati;
5. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 94, commi 1, 2, 4, 5, 6 del Codice;
6. che nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 94, comma 3 del Codice, di cui ai precedenti punti 1) e 4), non sono state emesse sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all'art. 94, comma 1, lettere da a) a h) del Codice:
 - a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/90, dall'art. 291-*quater* del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del D.Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice penale;
 - c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 c.c.;
 - d. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- f. delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall'art. 1 del D.Lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
- g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 24/2014 e ss.mm.ii.;
- h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Oppure in presenza di condanne, l'elenco di tutte, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, ad esclusione di quelle per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. Nel caso di condanne a carico di soggetti cessati di cui al precedente punto 4), dovranno essere riportate le misure adottate atte a dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

- 7. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resto fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*bis* e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 94 comma 2 del Codice);
- 8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 94 comma 6 del Codice);
- 9. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 95 comma 1, lettera a) del Codice);
- 10. di non essere sottoposto a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta o a concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-*bis*, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del Codice. L'esclusione non opera se, entro

la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

11. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità (art. 95, comma 1, lettera e) del Codice);
12. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del Codice, non diversamente risolvibile (art. 95 comma 1, lettera b) del Codice);
13. di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 95 comma 1, lettera c) del Codice);
14. di non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
15. di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
16. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio di ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
17. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio di ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
18. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/1990 o, comunque, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;
19. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/1999 ovvero di non essere soggetta o di aver ottemperato (art. 94 comma 5, lettera b) del Codice);

20. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991 convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991, oppure, pur essendo stato vittima di tali reati, di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 689/1981 (art. 98 comma 3, lettera f) del Codice);
21. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, oppure che la situazione di controllo o la relazione non comportano che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale (art. 95 comma 1, lettera d) del Codice);
22. per le società cooperative e per i consorzi di cooperative, di essere iscritto all'Albo Nazionale delle società Cooperative;
23. di aderire o meno a consorzi.

La dichiarazione sostitutiva redatta in conformità al **Modulo 2 e Modulo 2/B** deve essere resa:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d'impresе di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) e f) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici per conto delle quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria;
- nel caso di subappalto, da ciascun subappaltatore indicato dal concorrente.

Ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, del Codice, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le

misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione unica appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

ii. Dichiarazioni sostitutive, redatte ai sensi del DPR 445/2000, conformemente al **Modulo 3**, al **Modulo 4**, al **Modulo 5**, al **Modulo 6** e al **Modulo 7**, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o dal procuratore, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara:

1. di essere iscritto presso il registro imprese della Camera di Commercio (o nel Registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia) per attività corrispondenti a quella oggetto della gara; il concorrente dovrà indicare il relativo codice di iscrizione (**Modulo 3**);
2. di essere iscritto all'Albo Nazionale gestori Ambientali per le categorie e le classificazioni ex D.M 120/2014 e ss.mm.ii prescritte per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto;
3. di avere realizzato negli esercizi 2022, 2023 e 2024 un fatturato globale complessivo nel triennio non inferiore ad **19.142.333,90 € (diciannovemilionicentoquarantaduemilatrecentotrentatre / 90) IVA esclusa**, precisando il fatturato globale annuo (**Modulo 3**);
4. di avere realizzato negli esercizi 2022, 2023 e 2024 un fatturato di impresa specifico per servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto, così come specificati al paragrafo 4.3 del presente Disciplinare, complessivamente non inferiore ad **9.571.166,95 € (novemilionicinquacentosettantunomilacentosessantasei / 95) Iva esclusa**;
5. avere eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, nel triennio 2022, 2023 e 2024, almeno uno o più appalti di servizi così come specificati all'art. 2.1 del disciplinare per conto di un unico committente pubblico, avente un bacino di utenza o una popolazione amministrata complessiva alla data del **31/12/2024** non inferiore a quella del Comune di Fonte Nuova di **32.697 (trentaduemilaseicentonovantasette)** abitanti residenti). Il concorrente dovrà indicare per ciascun servizio i committenti, la tipologia dei servizi, il bacino di utenza/popolazione amministrata alla data del **31/12/2024**, la data di stipula del contratto, decorrenza e scadenza del contratto (**Modulo 4**);

6. di avere eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, negli anni 2022, 2023 e 2024, almeno un servizio di raccolta differenziata domiciliare per conto di un unico committente pubblico avente una popolazione amministrata alla data del **31/12\2024** non inferiore a quella del Comune di Fonte Nuova di **32.697 (trentaduemilaseicentonovantasette)** abitanti residenti) raggiungendo l'obiettivo di una resa della raccolta differenziata non inferiore al **75%**, inteso quale migliore valore medio annuo raggiunto almeno in un anno nel triennio 2022, 2023 e 2024. Il concorrente dovrà indicare per ciascun servizio i committenti, la tipologia dei servizi, il bacino di utenza/popolazione amministrata alla data del 2022, 2023 e 2024, la data di stipula del contratto, decorrenza e scadenza del contratto, resa di raccolta differenziata raggiunta (valore migliore del triennio 2022, 2023 e 2024) (**Modulo 5**);
7. di avere la disponibilità (a titolo di proprietà, locazione, comodato d'uso o altro titolo idoneo) di almeno una sede amministrativa e di sedi operative ubicate nel territorio del Comune di Fonte Nuova conformi alle prescrizioni dell'art. 50 del CSA. Il concorrente dovrà indicare l'ubicazione della sede amministrativa e delle sedi operative, il titolo attestante la disponibilità della sede amministrativa e delle sedi operative (proprietà, locazione, comodato o altro titolo probatorio) ovvero di impegnarsi ad acquisirli a titolo definitivo **entro 3 (tre) mesi** dalla stipula del Contratto (**Modulo 6**);
8. di disporre dei mezzi e dell'attrezzatura tecnica idonea per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, in conformità alle prescrizioni indicate all'art. 47 del ELAB D Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero di impegnarsi ad acquisirle **entro 6 (sei) mesi** dalla stipula del Contratto (**Modulo 7**).

5.3.3. Dichiarazione relativa al personale da impiegare

Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando e completando il **Modulo 8 – Dichiarazione Relativa Al Personale** predisposto dalla S.A., contenente:

- o l'impegno ad assumere prima della stipula del Contratto o dell'avvio del servizio idoneo personale per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, in conformità alle prescrizioni indicate al paragrafo 34.1 del ELAB D Capitolato Speciale d'Appalto e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del Codice, compatibilmente con la propria organizzazione

d'impresa, ad assorbire prioritariamente e utilizzare nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, le unità di personale assunte a tempo determinato e indeterminato dal precedente appaltatore;

- l'impegno espresso e privo di ogni condizione ad **accettare l'applicazione dell'articolo 6 del C.C.N.L. Fise Assoambiente** e delle ulteriori norme e disposizioni che disciplinano il passaggio di gestione, e quindi a rilevare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, il personale attualmente in servizio presso l'appaltatore cessante, a far data dall'inizio dell'appalto con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità, e mantenendo l'anzianità maturata fino a quel momento. In caso di raggruppamento di concorrenti la dichiarazione deve essere prodotta congiuntamente dai componenti dell'associazione temporanea e dal consorzio.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive redatte in conformità ai Moduli sopra riportati, devono essere rese:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, in relazione al possesso dei requisiti;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici in relazione al possesso dei requisiti.

5.3.4. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

5.3.5. DGUE

Documento di gara unico europeo – DGUE in formato digitale, di cui all'art. 91 del Codice, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore.

Il concorrente può presentare in luogo delle Dichiarazioni sostitutive di cui al **Modulo 2 e Modulo 2b** nei casi e dai soggetti previsti il modello DGUE.

Tuttavia, il DGUE non contiene tutte le informazioni richieste dalla S.A.. Sarà cura dell'operatore economico integrare le informazioni mancanti con una dichiarazione sostitutiva a pena di esclusione.

5.3.6. Documentazione per l'avvalimento

Ai fini dell'avvalimento, la “BUSTA A – Documentazione amministrativa” deve contenere il **Modulo 11**, sottoscritto digitalmente, a cui allegare:

- a) **le dichiarazioni sostitutive** redatte conformemente al **Modulo 3**, al **Modulo 4** e al **Modulo 5** sottoscritte dal legale rappresentante o dal procuratore con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di capacità economico-finanziaria e tecnica per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria.
- b) **la dichiarazione sostitutiva** redatta conformemente al **Modulo 2** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale attesta il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice;
- c) l'originale o copia autentica del **contratto**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del Contratto;
- d) **la dichiarazione di conformità** agli standard sociali minimi di cui al Decreto 6 giugno 2012 e ss.mm.ii. del Ministero dell'Ambiente firmata dall'operatore ausiliario.

Il prestito del requisito non deve assumere un mero valore astratto. L'impresa ausiliaria deve mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, per l'esecuzione del Contratto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in relazione all'oggetto dell'appalto.

Pertanto, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione per l'esecuzione in modo determinato e specifico. Dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono ai sensi del comma 5 dell'art. 89 - Avvalimento, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente,

in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

5.3.7. Garanzia Provvisoria

La “BUSTA A – Documentazione amministrativa”, a pena di esclusione, deve contenere:

- a) una **garanzia provvisoria** pari al **2%** del prezzo base dell'Appalto. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice;
- b) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IT 26C0306914601100000046117 presso Istituto Bancario Intesa San Paolo. La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Al fine di evitare di accettare polizze false e/o irregolari perché emesse da soggetti non legittimati, si raccomanda di prendere visione del documento denominato “Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari” al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/>

/garanzie-finanziarie.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del Contratto e del soggetto garantito (S.A.);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65 del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193 e ss.mm.ii.;
- d) avere validità per **180** giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 c.c.;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, c.c.;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della S.A..
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della S.A. per ulteriori **180** giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

In caso di bonifico, il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il

concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

- c. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui ai punti a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 art. 106 del Dlgs 36/2023 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.

- d. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: 14001, 45001, EMAS . Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione; Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

5.4. Contributo di gara

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 560,00 (cinquecentosessanta / 00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 e ss.mm.ii..

La S.A. accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE 2.0.

Qualora il pagamento non risulti documentato nel sistema FVOE, la S.A. richiede, ai sensi dell'articolo 101 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

Il codice CIG che identifica la presente procedura di gara e che dovrà essere utilizzato per il **pagamento del contributo in questione è il n. B6F7A4AC2C.**

In caso di raggruppamento di imprese o di consorzio il versamento della contribuzione in questione dovuta all'Autorità è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo o dal consorzio.

5.5. Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del Contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della S.A. dell'esecuzione

delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con le piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.I del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Nei casi di cui all'art. 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo art.11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. I certificati di cui all'ultimo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.

5.6. Altre dichiarazioni

- **ELAB D Capitolato Speciale d'Appalto, ELAB B, ELAB C e DUVRI, il Progetto, il Patto di integrità/Protocollo di legalità del Comune di Fonte Nuova**", sottoscritti con espressa dichiarazione di "incondizionata accettazione" dal legale rappresentante del soggetto concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti i documenti di gara in

questione devono essere sottoscritti congiuntamente con espressa dichiarazione di “incondizionata accettazione” dal legale rappresentante di ciascuna impresa associata, o del consorzio.

- Autocertificazione a cura dell’operatore economico ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, già inserita nel **Modulo 2**, attestante la perfetta conoscenza dei luoghi oggetto del servizio come rappresentati nelle planimetrie dei territori oggetto di intervento di cui alle tavole allegate al Progetto – avvenuta mediante puntuale sopralluogo esteso a tutte le aree territoriali, urbane ed extraurbane, compreso le case sparse, tutte oggetto del servizio.
- Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del legale rappresentante del soggetto concorrente nonché di tutti i soggetti che rendono dichiarazioni ai fini della validità delle dichiarazioni innanzi indicate, rese ai sensi del combinato disposto degli articoli 37, 38, 46 e 47, del Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445, fatte salve le responsabilità civili e penali che il dichiarante assume in caso di dichiarazioni mendaci, laddove la firma non sia stata autentica da un pubblico ufficiale. In caso di raggruppamento temporaneo la copia fotostatica del documento di identità deve essere prodotta per tutti i soggetti dichiaranti costituenti l’associazione. Si precisa che è sufficiente, per la validità di tutte le dichiarazioni presentate dal dichiarante, una sola copia del documento di identità.
- Ogni altra Dichiarazione o documentazione prevista negli atti di gara o da essi richiamata.

Le Società Cooperative ed i Consorzi di Società Cooperative, oltre alla documentazione di cui innanzi, devono certificare di essere iscritte nei registri della cooperazione ai sensi delle vigenti leggi in materia, nei termini di validità. Si precisa che il certificato rilasciato dalla CCIAA, recante l’annotazione della predetta iscrizione, costituisce documento idoneo. In luogo del certificato di cui innanzi potrà essere prodotta, comunque, una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa ai sensi del combinato disposto degli articoli 37, 38, 46 e 47, del Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000, n.445. Tale dichiarazione è già contenuta nel **Modulo 1**. In caso di raggruppamento di concorrenti, il certificato, ovvero, la dichiarazione in questione, dovranno essere prodotti da tutte le società cooperative facenti parte della associazione.

L’eventuale ulteriore documentazione presentata autonomamente dagli operatori economici concorrenti deve essere prodotta in originale o in copia autenticata da un pubblico ufficiale ai sensi

dell'art. 18, del citato D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ovvero, in conformità all'art. 19 della stessa norma che *“concerne la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art.47 del D.P.R. n.445/2000, riguardante il fatto che la copia di un documento sia conforme all'originale in possesso del privato”*.

5.7. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio ovvero la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio ovvero la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti ovvero la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito: copia del contratto di rete, copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, dichiarazione delle parti ovvero la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo: copia del contratto di rete, dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti ovvero la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

5.8. Contenuto della “Busta B - Offerta tecnica”

La “Busta B – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, il progetto gestionale tecnico - organizzativo di dettaglio dei servizi oggetto dell'appalto che comprenda la descrizione dettagliata ed esecutiva dell'organizzazione del servizio, comprensivo di elaborati grafici ed ogni altro allegato utile per la valutazione completa del progetto. Dovranno essere presenti nel progetto sotto forma di relazione, sviluppata in un numero massimo complessivo di 200 (duecento) facciate numerate e in formato A4 (sono ammessi formati multipli del formato A4 ma saranno conteggiati considerando come unità di misura il formato A4, es. A3 = 2 A4), con interlinea 1,5 e con carattere Calibri 11. Nell'offerta tecnica dovranno essere illustrate le seguenti informazioni per quanto concerne i criteri e i sub-criteri di valutazione indicati al paragrafo 6.1 del presente Disciplinare di gara:

- Uno specifico elaborato che presenti i dati sul personale, mezzi e attrezzature da impiegare per l'esecuzione dei servizi;
- Uno specifico elaborato che presenti e descriva le attività di comunicazione previste;
- Uno specifico elaborato che presenti e descriva nel dettaglio le eventuali proposte migliorative offerte;
- Uno specifico elaborato che presenti e descriva le modalità di esecuzione dei servizi nel quale sia dettagliato il numero di personale minimo da impiegare, le attrezzature, i mezzi e tutti i materiali necessari per la corretta esecuzione del servizio;
- Uno o più specifici elaborati grafici nei quali vengano rappresentate le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta e di tutti i servizi complementari o accessori di igiene urbana offerti.

Gli elaborati grafici presentati per la descrizione dei servizi proposti sono inclusi nel computo della capacità massima capacità prevista.

Nel caso in cui la relazione, così come sopra descritta, superi il limite di **200 (duecento)** facciate numerate stabilito dal presente Disciplinare, verranno valutate ai fini della partecipazione alla gara esclusivamente le prime **200 (duecento)** facciate numerate della relazione.

La relazione tecnica deve essere elaborata dagli operatori economici concorrenti in armonia con i principi, le finalità e le modalità esecutive dei servizi prestabiliti nel ELAB D Capitolato Speciale d'Appalto, parte della documentazione di gara approvata dalla S.A. posta a base di gara, che costituisce le indicazioni minime inderogabili.

Le offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti, incluse le proposte migliorative e/o integrative, sono vincolanti per gli offerenti costituendo proposta contrattuale.

La relazione tecnica, inoltre, deve fornire tutti gli elementi utili alla Commissione Giudicatrice per l'applicazione coordinata e puntuale dei fattori ponderali di valutazione precisati per l'Offerta Tecnica al successivo punto 6.2.2.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 1.7 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui all'articolo 9, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di

applicazione della clausola sociale.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, l'offerta tecnica deve precisare, inoltre, in analogia a quanto previsto per la redazione dell'offerta economica congiunta, le parti del servizio di competenza di ciascun operatore economico componente della associazione.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente:

- a. dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente singolarmente;
- b. nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti nonché nel caso di GEIE o aggregazioni di imprese, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Al fine di agevolare il lavoro della Commissione Giudicatrice, gli operatori economici concorrenti sono invitati ad utilizzare la modulistica predisposta dalla S.A..

L'elaborazione progettuale esecutiva e di dettaglio, il modello organizzativo e strutturale dei servizi, le risorse umane, i mezzi ed i presidi tecnico – strumentali nonché tutte le ulteriori specifiche tecniche ed esecutive che l'operatore economico concorrente intende mettere in campo nello svolgimento dei servizi oggetto dell'Appalto, devono essere indicate dagli operatori economici concorrenti nell'Offerta Tecnica.

Fatto salvo quanto indicato sopra, l'offerta tecnica dovrà essere precisa e dettagliata e indicare in modo chiaro e sintetico:

- o le modalità di esecuzione dei servizi;
- o la quantità e la qualifica del personale impiegato e il numero di ore di servizio;
- o la quantità e le caratteristiche tecniche di veicoli, mezzi, attrezzature, cassoni, cassonetti, sacchi, dotazioni per la sicurezza dei lavoratori, materiale di consumo, ecc.;
- o ogni altro elemento richiesto espressamente nell'ELAB D Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri elaborati del Progetto ed ogni elemento utile per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'offerta tecnica medesima.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente

oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. Resta ferma, la facoltà della stazione unica appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Nel caso di soggetti di cui comma 2 dell'art. 65 - Operatori economici, lett. b), c) e d) del Codice, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal consorzio. Nel caso di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 65 - Operatori economici, lett. e), f), g) e h) del Codice non ancora formalmente costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutte le imprese del costituendo Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE; se già costituiti solo dall'impresa mandataria (in tale caso dovrà essere allegato l'atto di costituzione in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000). La sottoscrizione potrà essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte parziali ed offerte in forma condizionata. L'eventuale difforme e/o incompleta produzione dell'offerta tecnica come stabilito nel presente articolo, qualora l'irregolarità non comporti la comminatoria dell'esclusione dalla gara, determinerà la mancata attribuzione dei relativi punteggi.

All'offerta tecnica potranno essere assegnati **[massimo 80 punti]**. Al fine di ottenere da parte dell'aggiudicatario la garanzia di un'idonea qualità tecnica, saranno ammessi alla successiva fase dell'apertura dell'offerta economica esclusivamente i concorrenti che, in sede di valutazione degli elementi di natura qualitativa, avranno conseguito un punteggio complessivo non inferiore a **[45/80]**.

5.9. Contenuto della “Busta C - Offerta economica”

La “Busta C – Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione della gara, l'offerta economica, predisposta secondo il modello di cui al **Modulo 9/SC** (modulo offerta per gli operatori economici singoli ed i consorzi), ovvero, **Modulo 9/ATI** (modulo offerta per i costituenti raggruppamenti temporanei di operatori economici) da regolarizzare con l'imposta di bollo al valore corrente da Euro

16,00¹, contenente, tra l'altro:

- l'indicazione del ribasso, espresso sia in cifre che in lettere, da applicare sul valore dell'appalto posto a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, per rischi di natura interferenziale esclusi;
- la stima dei costi interni relativi alla salute e sicurezza di cui all'art. 110 - Offerte anormalmente basse, comma 4, lett. b) del Codice;
- la dichiarazione di impegno al rispetto integrale della vigente disciplina in materia di collocamento e di lavoro, nonché delle relative vigenti norme in materia di retribuzione, previdenza, assistenza e sicurezza del personale;
- la dichiarazione che l'offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza a carico dell'operatore economico concorrente, dettagliati tramite il **Modulo 9 sub 1 e sub 2**;
- la stima dei costi della manodopera. I costi della manodopera costituiscono parte dell'importo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale.
- Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera; la dichiarazione che l'offerta presentata è congrua e adeguatamente remunerativa, consentendo la gestione equilibrata sotto il profilo economico e finanziario complessivo dell'appalto e la regolare esecuzione dei servizi, in relazione alla natura, alla entità ed alla qualità dei servizi da prestare e degli investimenti richiesti, come risulta dall'Offerta Tecnica presentata per la partecipazione alla gara;
- relazione economica giustificativa del ribasso offerto, redatta secondo quanto stabilito nel **Modulo 10**, del servizio base e dei servizi opzionali proposti, con riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l'importo complessivo offerto (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo il costo del lavoro rispetto alle prestazioni oggetto della fornitura, le voci del

¹ L'eventuale violazione della normativa sull'assolvimento dell'imposta di bollo, pur non legittimando l'esclusione dalla gara dell'operatore economico concorrente, comporterà la trasmissione, senza alcun onere di preavviso da parte della S.A., dell'offerta alla competente Agenzia delle Entrate per la sua regolarizzazione con l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 31 del D.P.R. 26/10/1972, n.642, e s.m.i.

costo del lavoro per ogni figura professionale impiegata nell'appalto come determinato periodicamente nelle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relative al/ai contratto/i collettivo/i applicato/i), gli investimenti da effettuare per l'esecuzione delle attività contrattuali anche, eventualmente, in ragione delle migliorie offerte, le spese generali, l'utile che il concorrente intende perseguire.

La mancata indicazione dei "Costi della Manodopera" e/o dei "Costi Aziendali della Sicurezza", nonché la mancanza della Relazione Giustificativa nei casi in cui è richiesta, sono causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Il modello generato dal sistema va esclusivamente firmato digitalmente e non deve essere modificato in qualsiasi sua parte in quanto la procedura al momento del caricamento del file PDF generato e firmato digitalmente controlla che lo stesso non abbia subito modifiche (FARE RIFERIMENTO AL MANUALE: GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI UN'OFFERTA TELEMATICA).

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento, offerte parziali e offerte in forma condizionata.

A pena di esclusione, anche l'offerta economica è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

5.10. Sottoscrizione della documentazione

La documentazione prodotta in copia conforme deve essere sottoscritta dall'interessato in favore del quale è stato rilasciato l'originale o dal soggetto nell'interesse del quale è prodotta nel procedimento, ai sensi dell'articolo 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

La documentazione prodotta in originale, rilasciata da pubbliche autorità o prodotta in copia autentica sottoscritta dal pubblico ufficiale che ne attesta l'autenticità ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. n. 445 del 2000, non necessita di sottoscrizione da parte dell'operatore economico.

Nel caso di dichiarazioni unificate che coinvolgono o interessano più soggetti o più persone fisiche, la sottoscrizione deve essere apposta:

- dal rappresentante legale dell'operatore economico, se questi si avvale dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, rilasciando la dichiarazione anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;
- dal rappresentante legale dell'operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti

(persone fisiche) coinvolti dalla dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza. Se il sottoscrittore è un rappresentante legale dell'operatore economico in quanto procuratore, deve corredare la firma con una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, con la quale attesti tale qualità con gli estremi e le modalità dell'avvenuto conferimento della procura; tale ultima dichiarazione non è richiesta se la qualità di procuratore con rappresentanza legale risulta dal certificato di firma digitale, dall'estratto aggiornato della Camera di Commercio, ai sensi dell'articolo 2206 e 2207 del Codice civile o dalla dichiarazione sostitutiva dello stesso certificato.

Nel caso in cui i dichiaranti (persone fisiche) siano - eccezionalmente e legittimamente - esonerati dal possesso della firma digitale, le dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c), del CAD; in tal caso per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni o più file distinti interni alla Busta "A".

Fatto salvo l'obbligo di traduzione nella lingua italiana, gli atti rilasciati da autorità amministrative non necessitano di legalizzazione:

- a) se provenienti da Paesi aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 o alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata con la legge 24 aprile 1990, n. 106 del 1990;
- b) se provenienti da altri Paesi, aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, in luogo della legalizzazione, sono sottoposti alla formalità della cosiddetta Apostille (ovvero un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante), fatte salve le esenzioni stabilite da accordi internazionali più favorevoli.

Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà ivi compreso il DGUE si intendono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, nonché degli artt. 71 e 75 dello stesso d.P.R. in quanto compatibili.

5.11. Richieste di chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

6. Modalità di aggiudicazione della gara

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del Codice, valutata da una Commissione Giudicatrice sulla base degli elementi e relativi fattori ponderali specificati di seguito. Per la valutazione dell'offerta tecnica è previsto un massimo di **80 punti** e per la valutazione dell'offerta economica è previsto un massimo di **20 punti**.

Committente	Comune di Fonte Nuova
Anni gara totali	8
Valore totale Offerta	100
Peso Offerta Tecnica	80
Peso Offerta Economica	20

6.1. Criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica

Per l'offerta tecnica è prevista l'attribuzione di punteggi in relazione ai seguenti criteri e sub-criteri.

n° prog.	Criteri di valutazione	punti max	Tipologia Criterio di valutazione		sub-criteri di valutazione	punti D max	punti Q max	punti T max
1	Organizzazione dei servizi per la gestione dell'appalto di Igiene Urbana	20	Ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi di raccolta per le UtENZE DOMESTICHE del Comune di Fonte Nuova	1.1	Analisi dettagliata delle risorse, intese come personale operativo, attrezzature e mezzi da utilizzare, supporti hardware e software aggiuntivi rispetto ai parametri minimi stabiliti nel CSA e in generale nella documentazione di gara, nonché ogni altro intervento utile al miglioramento della gestione della raccolta domiciliare porta a porta presso le utenze domestiche (es. aumento frequenze di raccolta). Non verrà considerato come elemento migliorativo l'eventuale aumento della frequenza di raccolta del rifiuto indifferenziato per le utenze domestiche.	2		
			Ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi di raccolta per le UtENZE NON DOMESTICHE del Comune di Fonte Nuova	1.2	Analisi dettagliata delle risorse, intese come personale operativo, attrezzature e mezzi da utilizzare, supporti hardware e software aggiuntivi rispetto ai parametri minimi stabiliti nel CSA e in generale nella documentazione di gara, nonché ogni altro intervento utile al miglioramento della gestione della raccolta domiciliare porta a porta presso le utenze non domestiche (es. aumento frequenze di raccolta). Non verrà considerato come elemento migliorativo l'eventuale aumento della frequenza di raccolta del rifiuto indifferenziato per le utenze non domestiche.	4		
			Miglioramento degli obiettivi di recupero dei materiali differenziabili e ottimizzazione delle attività di controllo sull'operato dell'I.A.	1.3	Incremento percentuale degli standard qualitativi indicati al criterio n° 2 Cap. 4.2.1 Obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia di cui al decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica per le frazioni di rifiuto: vetro, metalli, plastica, carta-cartone, umido, nonché la miglior modalità di implementazione e gestione dei sistemi di monitoraggio e controllo dei servizi in fase di raccolta e trasferimento dei dati.	4		
			Incremento dell'obiettivo minimo di % RD per il quale saranno applicate le penalità e premialità stabilite dal CSA	1.4	Incremento in confronto all'obiettivo minimo di % RD che l'offerente si impegna e raggiungere durante gli anni dell'appalto e per il quale saranno applicate le penalità e premialità stabilite dal CSA. Il punteggio massimo viene attribuito all'offerta che presenta il maggior incremento offerto per quanto concerne la percentuale di raccolta differenziata in confronto agli obiettivi minimi di % RD fissati dal CSA, incremento per il quale saranno applicate le penalità e premialità stabilite dal CSA.	3		
			Analisi dei carichi di lavoro delle squadre per la raccolta domiciliare distinti per singola frazione di rifiuto da raccogliere	1.5	Analisi dettagliata sui carichi di lavoro previsti per le squadre che si dedicano alla raccolta domiciliare dei rifiuti urbani. L'analisi deve prevedere un quadro dettagliato di analisi per distinta frazione merceologica e per ogni frazione di rifiuto da raccogliere con modalità domiciliare, sia esso previsto come servizio a corpo nella presente gara o derivi da un'offerta migliorativa e/o integrativa dell'I.A. L'analisi dei carichi di lavoro deve prevedere il dato del numero delle prese a turno per singola squadra addetta al servizio e il peso/volume dei rifiuti trasportati a seguito delle raccolte domiciliari.	3		

			Analisi di dettaglio sulla calendarizzazione settimanale di tutti i servizi di igiene urbana	1.6	Analisi di dettaglio sulla calendarizzazione settimanale di tutti i servizi di igiene urbana offerti, siano essi previsti come servizio a corpo nella presente gara o derivino da un'offerta migliorativa e/o integrativa dell'I.A. La descrizione deve essere improntata su base settimanale e deve specificare: -distribuzione quali-quantitativa del personale per specifico servizio offerto; -distribuzione quali-quantitativa dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio offerto; -dettaglio degli orari previsti per lo svolgimento dei servizi.	3		
			Adozione politiche per raggiungimento parità di genere	1.7	Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere. Il punteggio viene garantito per l'I.A. che attesti il possesso della certificazione Certificato rilasciato da ente terzo secondo UNI/PdR 125:2022.		1	
2	Gestione dei CCR (Centri Comunali di Raccolta)	6	Ottimizzazione nella gestione, organizzazione, accoglienza, assistenza e identificazione degli utenti	2.1	Proposte di miglioramento dell'organizzazione, dell'accoglienza e della gestione delle fasi di assistenza agli utenti e corretta informazione degli utenti. Le proposte comprendono anche l'elaborazione di sistemi premianti per il conferimento di frazioni monomateriali di rifiuto, comprese eventuali dotazioni strumentali, finalizzate a favorire la massima fruizione dei Centri Comunali di Raccolta e a premiare i comportamenti più virtuosi.	3		
			Miglioramento della gestione interna dei rifiuti conferiti, registrazione e rendicontazione dei flussi di rifiuti intercettati per singola utenza	2.2	Modalità e procedure di identificazione e di registrazione degli utenti che consentano la costituzione di un archivio elettronico dei conferenti e la pesatura e registrazione dei conferimenti.	3		
3	Organizzazione dei servizi di spazzamento e pulizia del territorio	4	Ottimizzazione nella gestione dei servizi di spazzamento e pulizia del territorio	3.1	Completezza (calendarizzazione dei servizi, dettaglio delle attrezzature e dei mezzi) e chiarezza espositiva (cartografica e tabellare dei parametri di produttività) della proposta di organizzazione del servizio di spazzamento strade sia manuale che meccanizzato, con particolare riguardo a modalità innovative di pulizia in presenza dei veicoli parcheggiati. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono la miglior chiarezza espositiva di tutti i dati, la presentazione specifica di tutti i parametri di produttività dei servizi offerti e le modalità innovative di servizio e/o forniture offerte per la risoluzione delle criticità derivanti dalla presenza di veicoli parcheggiati.	4		
4	Organizzazione delle attività di comunicazione, informazione e distribuzione dei Kit	3	Organizzazione delle attività di comunicazione, informazione e distribuzione dei Kit	4.1	Completezza degli interventi ed azioni previsti nell'organizzazione delle attività di comunicazione in relazione alla loro capacità di coinvolgere in maniera proattiva: cittadini, istituzioni, soggetti economici, associazioni di categoria, istituti scolastici oltre alla migliore organizzazione del servizio di consegna dei Kit di contenitori e sacchetti a utenze domestiche e non domestiche. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono la miglior chiarezza espositiva di tutte le azioni di comunicazione, per le offerte che presentano il miglior servizio di distribuzione dei kit di raccolta in rapporto tra ore.operatori e ore.mezzi destinati all'espletamento dello specifico servizio.	3		

5	Qualità ambientale dei mezzi utilizzati per i servizi di igiene urbana	2	Qualità ambientale dei mezzi utilizzati per i servizi di igiene urbana	5.1	Interventi migliorativi in relazione al parco veicoli per tutti i servizi di igiene urbana indicati nel CSA e più in generale nella documentazione posta a base di gara (intesi come numero, prestazioni, minori consumi ed emissioni, etc...), sotto il profilo delle minori emissioni di gas inquinanti, del contenimento dei consumi e della minore rumorosità.	2		
6	Servizi migliorativi e integrativi	45	Potenziamento e migliore qualità gestionale dei Centri Comunali di Raccolta (CCR)	6.1	Proposte di miglioramento della gestione dei Centri Comunali di Raccolta che prevedano accorgimenti organizzativi e/o opere volte a migliorare la sicurezza, la fruibilità, la funzionalità ed operatività, compresi l'eventuale presenza di un operatore aggiuntivo e l'ottimizzazione del servizio prevedendo l'apertura domenicale per ampliare la possibilità di conferimento ad una maggior platea di utenti. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono la miglior chiarezza espositiva di tutte le proposte volte a migliorare la sicurezza, fruibilità, funzionalità ed operatività dei Centri Comunali di Raccolta, nonché per le offerte che garantiscono e quantificano con precisione la frequenza di servizio in ore.settimana di un operatore aggiuntivo e l'eventuale integrazione di un'apertura domenica specifica le ore.giornata dedicate con lo specifico numero di operatori previsto.	5		
			Potenziamento servizi di spazzamento meccanizzato e manuale	6.2	Potenziamento delle attività di spazzamento meccanizzato e manuale in confronto alle previsioni minime dettagliate nel Progetto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e servizi accessori per il Comune di Fonte Nuova e sul CSA. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono la miglior chiarezza espositiva di tutte le proposte volte a migliorare le attività e le modalità di espletamento dei servizi di spazzamento manuale e/o meccanizzato, nonché la chiarezza espositiva nella presentazione delle eventuali integrazioni di servizio e le modalità innovative dei servizi offerti specificate in ore.operatore e/o ore.mezzo distinti per singola tipologia di servizio di spazzamento.	7		
			Misure di controllo e contrasto dell'abbandono dei rifiuti	6.3	Il migliore livello quali-quantitativo delle misure di controllo e contrasto dell'abbandono dei rifiuti (es. fototrappole, videosorveglianza, utilizzo di droni, presenza di personale dedicato) e l'adeguatezza complessiva ed efficacia delle misure di intervento per la rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono la fornitura e la manutenzione del maggior numero di attività, attrezzature e supporto per l'implementazione di misure di controllo e contrasto dell'abbandono dei rifiuti, nonché al maggior numero di ore.operatore e ore.mezzo settimanali destinate all'attività di raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale. L'I.A. deve indicare con chiarezza le quantità offerte in termini di risorse per ogni proposta offerta.	3		

			Potenziamento dei servizi di raccolta dei rifiuti tessili sanitari	6.4	Potenziamento delle attività e della frequenza di raccolta per i rifiuti tessili sanitari delle Utenze Domestiche. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono la miglior chiarezza espositiva di tutte le proposte volte a migliorare e potenziare le attività e le modalità di espletamento dei servizi di raccolta dei tessili sanitari per le Utenze Domestiche, nonché la chiarezza espositiva nella presentazione delle eventuali integrazioni di servizio e le modalità innovative dei servizi offerti specificate in ore.operatore e/o ore.mezzo per lo specifico servizio di raccolta dei tessili sanitari.	2		
			Servizio di raccolta domiciliare del Verde con l'uso di bidoni carrellati da 240 litri durante tutto l'anno come da art. 3 punto e.3 del Capitolato	6.5	L'attivazione di un servizio di raccolta del verde con modalità domiciliare a pagamento su richiesta dell'utenza, come meglio enunciato nel CSA, da eseguire con una frequenza minima quindicinale, da organizzare per tutto il periodo annuale, offerto dall'I.A. senza nessun onere aggiuntivo per la stazione appaltante. La raccolta dovrà essere effettuata tramite contenitori carrellati di volumetria non inferiore a 240 litri, la cui fornitura è a carico dell'I.A, come meglio esplicitato nel CSA. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono l'esecuzione del servizio con le migliori modalità di raccolta e con le maggiori frequenze di raccolta offerte per le utenze domestiche senza nessun onere aggiuntivo per la stazione appaltante.	7		
			Attivazione di un servizio di isola ecologica itinerante della tipologia "Svuota-Cantine"	6.6	Attivazione di un servizio di isola ecologica itinerante della tipologia "Svuota-Cantine" per il conferimento dei rifiuti ingombranti e verde-sfalci da parte delle Utenze Domestiche. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono la miglior chiarezza espositiva di tutte le proposte per l'implementazione di un servizio di isola ecologica itinerante della tipologia "Svuota-Cantine" e le modalità di espletamento dei servizi per garantire il maggior numero di eventi durante l'arco dell'anno in favore delle Utenze Domestiche, nonché la chiarezza espositiva nella presentazione del servizio e delle modalità innovative offerte specificate in ore.operatore e/o ore.mezzo.	3		
			Attivazione di un servizio per la raccolta dei rifiuti abiti usati	6.7	Attivazione di un servizio per la raccolta per i rifiuti abiti usati delle Utenze Domestiche e delle Utenze non Domestiche. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono la miglior chiarezza espositiva di tutte le proposte volte a migliorare e potenziare le attività e le modalità di espletamento dei servizi di raccolta degli abiti usati per le Utenze Domestiche e le Utenze non Domestiche, nonché la chiarezza espositiva nella presentazione delle eventuali integrazioni di servizio e le modalità innovative dei servizi offerti specificate in ore.operatore e/o ore.mezzo per lo specifico servizio di raccolta degli abiti usati.	2		

			Attivazione di servizi di assoluta novità per incentivare gli utenti alla pratica del compostaggio domestico e compostaggio di comunità	6.8	Per l'attivazione di servizi di assoluta novità in confronto a quanto stabilito nei servizi a corpo e quanto previsto nel CSA per incentivare gli utenti alla pratica del compostaggio domestico e compostaggio di comunità. Il punteggio massimo viene assegnato alle offerte che garantiscono la miglior chiarezza espositiva di tutte le proposte volte a migliorare il supporto, le forniture e le attività di monitoraggio delle utenze per quanto concerne la pratica del compostaggio domestico e di comunità (es: seminari e corsi formativi, concorsi a premi, applicativi web per compostatori, supporto di esperti gratuito per le utenze, TAG per individuazione compostiere, iscrizione Albo Compostatori e supporto agli utenti, etc...), nonché per le offerte che garantiscono e quantificano con precisione le frequenze dei servizi offerti in ore.operatore, numero di giornate dedicate ed eventuali integrazioni di forniture per le utenze che vorranno attivare la pratica del compostaggio domestico.	2		
			Incremento dei km in confronto a quelli minimi ricompresi nel canone d'appalto per il conferimento a destino di tutte le frazioni differenziabili	6.9	Per l'incremento dei km in confronto a quelli minimi ricompresi nel canone d'appalto, come meglio evidenziato nel CSA, per il conferimento a destino di tutte le frazioni differenziabili. Il punteggio massimo viene assegnato all'offerta che garantisce il maggior incremento chilometrico in confronto a quello minimo ricompreso nel canone dell'appalto per il trasporto a destino di tutte le frazioni differenziabili.	3		
			Potenziamento dei servizi di gestione del Verde Pubblico	6.10	Potenziamento delle attività di gestione del Verde Pubblico in confronto alle previsioni minime dettagliate nel Progetto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e servizi accessori per il Comune di Fonte Nuova. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono la miglior chiarezza espositiva di tutte le proposte volte a migliorare le attività e le modalità di espletamento dei servizi di gestione del Verde Pubblico e attività innovative di contrasto al fenomeno di ricrescita delle erbe infestanti, nonché la chiarezza espositiva nella presentazione delle eventuali integrazioni di servizio e le modalità innovative dei servizi offerti specificate in ore.operatore e/o ore.mezzo distinti per singola tipologia di servizio di gestione del Verde Pubblico e contrasto al fenomeno di ricrescita delle erbe infestanti.	7		
			Attivazione di un servizio per la raccolta degli oli esausti sul territorio comunale	6.11	Attivazione di un servizio di raccolta della frazione di rifiuto oli esausti sul territorio comunale. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono la miglior chiarezza espositiva di tutte le proposte per l'implementazione di un servizio di raccolta degli oli esausti e le modalità di espletamento dei servizi per garantire il maggior numero di postazioni stradali o di frequenze di servizio per la raccolta domiciliare degli oli esausti, nonché la chiarezza espositiva nella presentazione del servizio e delle modalità innovative offerte specificate in ore.operatore e/o ore.mezzo.	2		
			Miglioramento qualità del servizio classe IV TQRIF	6.12	Il concorrente si impegna a raggiungere entro e non oltre 2 anni dall'avvio del servizio il livello di Qualità ARERA di Classe IV (riferimento TQRIF – Delibera 15-22 e smi). Le modalità di raggiungimento dovranno escludere condizioni e/o oneri, sia organizzativi che tecnico economici, posti a carico della S. A.		2	
Totale		80				77	3	0

n° prog.	Criteri (e sub-criteri) per la valutazione dell'Offerta Economica dell'I.A.		Peso valori offerta	
			Peso Criteri	Peso sub-criteri
	Organizzazione dei servizi per la gestione dell'appalto di Igiene Urbana		20	
7	7,1	Ribasso percentuale unico offerto sull'importo dei servizi a base d'asta come meglio specificato nell'articolo 1.7 del Disciplinare di gara		15
	7,2	Miglior offerta economica del gestore sul servizio di raccolta domiciliare della frazione verde-sfalci come da previsione del CSA		5

Saranno esclusi dalla presente procedura i concorrenti che offriranno prezzi superiori all'importo a base d'asta di cui al punto 1.7 del presente Disciplinare.

Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello schema di contratto e/o nel ELAB D Capitolato Speciale d'Appalto;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte che siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte di servizi e beni che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel ELAB D Capitolato Speciale d'Appalto e/o nello schema di contratto, ovvero le cui modalità di esecuzione risultino difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel ELAB D Capitolato Speciale d'Appalto e/o nello schema di contratto.

Saranno altresì esclusi:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
 - comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
 - costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
 - comportano l'escussione della cauzione provvisoria.

Si precisa che:

- in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà quanto più favorevole alla S.A.;
- la S.A. si riserva il diritto di: *a)* non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale; *b)* sospendere, indire nuovamente

- la gara o non aggiudicare la gara motivatamente; il Comune si riserva di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi dell'art. 110 del Codice;
 - gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
 - in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la S.A. si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio;
 - la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, costituirà nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla S.A. ed aventi il medesimo oggetto della presente gara, circostanza rilevante ai fini della motivata esclusione dalla partecipazione dell'operatore economico. La S.A. si riserva, altresì, di segnalare all'Autorità Giudiziaria l'eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.
 - la S.A. provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 1 del 10/01/2008.

6.2. Svolgimento delle operazioni di gara

La procedura in oggetto sarà svolta in maniera completamente telematica, tramite l'indizione e la celebrazione sulla Piattaforma della S.A. Tuttogare

Nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche, le operazioni in cui sia possibile invitare gli operatori economici a presenziare, saranno svolte in seduta pubblica.

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i titolari e i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti, ovvero, i procuratori delegati con atto notarile e possono anche presenziare alle sedute pubbliche i soggetti muniti di delega specifica, anche non notarile, conferita dai suddetti titolari e legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti, ovvero, dai procuratori delegati con atto notarile.

Il Responsabile del servizio nominerà con apposita Determina la Commissione Giudicatrice, secondo le modalità di legge. Dopo l'aggiudicazione provvisoria, la Commissione Giudicatrice sarà sciolta dal RUP e le restanti operazioni della procedura, relative all'aggiudicazione definitiva e contestuale stipula del Contratto, saranno invece sotto la responsabilità del RUP stesso.

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del Contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Tutte le operazioni di gara svolte dalla Commissione Giudicatrice sia in seduta pubblica che riservata, saranno opportunamente verbalizzate da apposito segretario verbalizzante; analogamente, tutti i provvedimenti di ammissione ed esclusione dei concorrenti e quello di aggiudicazione provvisoria saranno adottati tramite apposito atto determinativo formale del RUP.

La prima seduta avrà luogo il giorno **14 luglio 2025, alle ore 09:30**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 3 (**tre**) giorni prima della data fissata.

Tali verbali e atti determinativi sono parte integrante e sostanziale della procedura di cui trattasi e soggetti agli obblighi di informazione e trasparenza; pertanto, saranno pubblicati sul profilo del committente nelle modalità di legge.

Tutte le operazioni di gara si svolgeranno in seduta pubblica, ad eccezione delle valutazioni tecniche di carattere riservato.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del FVOE 2.0 istituito presso l'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE 2.0,

accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-FVOE 2.0), secondo le istruzioni ivi contenute.

6.2.1. Valutazione della documentazione amministrativa – contenuto della BUSTA A

La Commissione accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- c) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente Disciplinare.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

6.2.2. Valutazione dell'offerta tecnica – contenuto della BUSTA B

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

L'accertamento dei requisiti minimi e delle caratteristiche migliorative sarà svolto esclusivamente con riguardo alla documentazione tecnica presentata dai concorrenti, conformemente alle disposizioni del presente Disciplinare e suoi allegati contenuti nella “Busta B – Offerta Tecnica”.

Terminata la fase di accertamento del possesso dei requisiti minimi richiesti, la Commissione procederà all'attribuzione del punteggio tecnico con riguardo alle Caratteristiche Tecniche (PT).

Pertanto, con riferimento al criterio “Punteggio Tecnico”, le offerte saranno valutate sulla base della seguente formula:

$$PT = PT_1 + PT_2 + PT_3 + PT_4 + PT_5 + PT_6$$

dove:

PT: Punteggio Tecnico dell'offerta in esame;

PT₁: punteggio tecnico assegnato al criterio 1 “**Organizzazione dei servizi per la gestione dell'appalto di Igiene Urbana**” (max 20 punti);

PT₂: punteggio tecnico assegnato al criterio 2 “**Gestione dei CCR (Centri Comunali di Raccolta)**” (max 6 punti);

PT₃: punteggio tecnico assegnato al criterio 3 “**Organizzazione dei servizi di spazzamento e pulizia del territorio**” (max 4 punti);

PT₄: punteggio tecnico assegnato al criterio 4 “**Organizzazione delle attività di comunicazione, informazione e distribuzione dei Kit**” (max 3 punti);

PT₅: punteggio tecnico assegnato al criterio 5 “**Qualità ambientale dei mezzi utilizzati per i servizi di igiene urbana**” (max 2 punti);

PT₆: punteggio tecnico assegnato al criterio 6 “**Servizi migliorativi e integrativi**” (max 45 punti).

Con riguardo ai punteggi specificati nella tabella sottostante si precisa quanto segue:

- nella colonna “Tipologia Punteggi” viene indicato con “Qualitativo”, i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi che saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice.
- Si precisa che la dicitura (on/off) sta ad indicare l’assenza di punteggi intermedi; pertanto, il punteggio conseguibile relativamente alle voci che riportano detta dicitura, potrà essere pari a 0 o in alternativa al valore massimo indicato nelle tabelle successive.

Di seguito vengono indicate le ripartizioni del punteggio tecnico ai criteri di cui al paragrafo 6.1 e dei relativi sub-criteri:

1. ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELL’APPALTO

Sarà valutato il modello organizzativo con cui l’offerente intende gestire il Contratto. In particolare, nella valutazione si terrà conto del livello di dettaglio, chiarezza, esaustività e originalità della trattazione, funzionalità, coerenza con il progetto, concretezza e fruibilità delle soluzioni proposte dall’offerente.

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle voci di seguito dettagliate.

1. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DELL’APPALTO DI IGIENE URBANA	Punteggio massimo	Tipologia di criterio
	20	

1,1	Ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi di raccolta per le Utenze Domestiche del Comune di Fonte Nuova	2	Qualitativo
1,2	Ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi di raccolta per le Utenze Non Domestiche del Comune di Fonte Nuova	4	Qualitativo
1,3	Miglioramento degli obiettivi di recupero dei materiali differenziabili e ottimizzazione delle attività di controllo sull'operato dell'I.A.	4	Qualitativo
1,4	Incremento dell'obiettivo minimo di % RD per il quale saranno applicate le penalità e premialità stabilite all'art. 10 del CSA.	3	Qualitativo
1,5	Analisi dei carichi di lavoro delle squadre per la raccolta domiciliare distinti per singola frazione di rifiuto da raccogliere	3	Qualitativo
1,6	Analisi di dettaglio sulla calendarizzazione settimanale di tutti i servizi di igiene urbana	3	Qualitativo
1,7	Adozione politiche per raggiungimento parità di genere	1	Quantitativo

2. GESTIONE DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA

Saranno valutate le modalità e le procedure operative con cui l'offerente intende eseguire il servizio, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione dei servizi di gestione e operativi.

In particolare, nella valutazione si terrà conto del livello di dettaglio, chiarezza, esaustività e originalità della trattazione, funzionalità, coerenza con il progetto, concretezza e fruibilità delle soluzioni proposte dall'offerente.

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle voci di seguito dettagliate.

2. GESTIONE DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA		Punteggio massimo	Tipologia di criterio
		6	
2.1	Ottimizzazione nella gestione, organizzazione, accoglienza, assistenza e identificazione degli utenti	3	Qualitativo

2.2	Miglioramento della gestione interna dei rifiuti conferiti, registrazione e rendicontazione dei flussi di rifiuti intercettati per singola utenza	3	Qualitativo
-----	---	---	-------------

3. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

Saranno valutate le proposte volte a migliorare il servizio offerto. In particolare, nella valutazione si terrà conto del livello di dettaglio, chiarezza, esaustività e originalità della trattazione, funzionalità, coerenza con il progetto, concretezza e fruibilità delle soluzioni proposte dall'offerente.

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle voci di seguito dettagliate.

3. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO		Punteggio massimo	Tipologia di criterio
		4	Qualitativo
3.1	Ottimizzazione nella gestione dei servizi di spazzamento, lavaggio e pulizia del territorio	4	Qualitativo

4. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI KIT

Saranno valutate le proposte volte a migliorare il servizio offerto. In particolare, nella valutazione si terrà conto del livello di dettaglio, chiarezza, esaustività e originalità della trattazione, funzionalità, coerenza con il progetto, concretezza e fruibilità delle soluzioni proposte dall'offerente.

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle voci di seguito dettagliate.

4. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI KIT		Punteggio massimo	Tipologia di criterio
		3	Qualitativo

5. QUALITÀ AMBIENTALE DEI MEZZI UTILIZZATI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA

Saranno valutate le proposte volte a migliorare il servizio offerto. In particolare, nella valutazione si

terrà conto del livello di dettaglio, chiarezza, esaustività e originalità della trattazione, funzionalità, coerenza con il progetto, concretezza e fruibilità delle soluzioni proposte dall'offerente.

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle voci di seguito dettagliate.

5. QUALITÀ AMBIENTALE DEI MEZZI UTILIZZATI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA	Punteggio massimo	Tipologia di criterio
	2	Qualitativo

6. SERVIZI MIGLIORATIVI E INTEGRATIVI

Saranno valutate le proposte volte a migliorare il servizio offerto. In particolare, nella valutazione si terrà conto del livello di dettaglio, chiarezza, esaustività e originalità della trattazione, funzionalità, coerenza con il progetto, concretezza e fruibilità delle soluzioni proposte dall'offerente.

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle voci di seguito dettagliate.

6. SERVIZI MIGLIORATIVI E INTEGRATIVI		Punteggio massimo	Tipologia di criterio
		45	
6,1	Potenziamento e migliore qualità gestionale dei Centri Comunali di Raccolta (CCR)	5	Qualitativo
6,2	Potenziamento servizi di spazzamento meccanizzato e manuale	7	Qualitativo
6,3	Misure di controllo e contrasto dell'abbandono dei rifiuti	3	Qualitativo
6,4	Potenziamento dei servizi di raccolta dei rifiuti tessili sanitari	2	Qualitativo
6,5	Servizio di raccolta domiciliare del Verde con l'uso di bidoni carrellati da 240 litri durante tutto l'anno come da art. 3 punto e.3 del CSA	7	Qualitativo
6,6	Attivazione di un servizio di isola ecologica itinerante della tipologia "Svuota-Cantine"	3	Qualitativo
6,7	Attivazione di un servizio per la raccolta dei rifiuti abiti usati	2	Qualitativo
6,8	Attivazione di servizi di assoluta novità per incentivare gli utenti alla pratica del compostaggio domestico e compostaggio di comunità	2	Qualitativo

6. SERVIZI MIGLIORATIVI E INTEGRATIVI		Punteggio massimo	Tipologia di criterio
		45	
6,9	Incremento dei km in confronto a quelli minimi ricompresi nel canone d'appalto per il conferimento a destino di tutte le frazioni differenziabili	3	Qualitativo
6,10	Potenziamento dei servizi di gestione del Verde Pubblico	7	Qualitativo
6,11	Attivazione di un servizio per la raccolta degli oli esausti sul territorio comunale	2	Qualitativo
6,12	Miglioramento qualità del servizio classe IV TQRIF	2	Quantitativo

Si precisa che per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi discrezionali (Qualitativi) alle diverse offerte si è deciso di assegnare ad ognuna delle voci inerenti i singoli aspetti dell'offerta da valutare, salvo nei casi espressamente specificati, un punteggio pesato in funzione dell'importanza della singola voce nell'ambito dell'offerta complessiva. Sono stati, per questo, previsti cinque giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione:

- OTTIMO
- PIÙ CHE ADEGUATO
- ADEGUATO
- PARZIALMENTE ADEGUATO
- INADEGUATO

A ognuno di detti giudizi corrisponde l'assegnazione di un punteggio corrispondente ad una percentuale del punteggio massimo definito per mezzo dei seguenti coefficienti legati al grado di giudizio:

GIUDIZIO DI QUALITÀ	COEFFICIENTE
OTTIMO	1
PIÙ CHE ADEGUATO	0,8
ADEGUATO	0,6

PARZIALMENTE ADEGUATO	0,4
INADEGUATO	0

(Es. Voce “xxxx” – punteggio massimo previsto: 10 – se il “Giudizio espresso” è “OTTIMO”, il punteggio attribuito sarà pari a $10 \cdot 1 = 10$; se il giudizio espresso è “PIÙ CHE ADEGUATO”, il punteggio attribuito sarà pari a $10 \cdot 0,8 = 8$, se il giudizio espresso è “ADEGUATO”, il punteggio attribuito sarà pari a $10 \cdot 0,6 = 6$; se il giudizio espresso è “PARZIALMENTE ADEGUATO”, il punteggio attribuito sarà pari a $10 \cdot 0,4 = 4$; se il giudizio espresso è “INADEGUATO”, il punteggio attribuito sarà pari a 0).

Per ciascun singolo elemento di valutazione qualitativa, è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo.

A ciascun singolo elemento di valutazione qualitativa è assegnato un punteggio parziale costituito dal prodotto del relativo coefficiente definitivo per il peso previsto.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di interpolazione lineare.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri di valutazione, se nel singolo sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio verrà riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai sub-criteri di natura qualitativa e sarà applicata assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo sub-criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Il Punteggio Tecnico per ciascun criterio sarà dato dalla somma dei punteggi parziali assegnato a ciascun sub criterio.

Il punteggio Tecnico dell’offerta sarà pari alla somma dei Punteggi Tecnici dei criteri, come sopra esposto.

Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. PT: 2,4518 punteggio attribuito 2,451).

6.2.3. Valutazione dell'offerta economica – contenuto della BUSTA C

Per i servizi base sono previsti 17 punti da calcolare con la formula non lineare di cui alle Linee Guida ANAC n. 2, aggiornate al D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, a cui si rimanda per la relativa applicazione:

$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{\max}} \right)^\alpha$$

dove

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

$$\alpha = 0,60$$

Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio all'offerta economica dei servizi complementari ed opzionali, ed al valore economico dell'offerta presentata, la Commissione attribuirà coefficienti variabili tra zero e uno, da cui deriverà l'attribuzione del punteggio che risulterà dall'applicazione della seguente formula per i servizi opzionali (punteggio max per singolo servizio opzionale punti 1):

$$P_{tn} \text{ opzionale} = 1 * (1 - ((P_n - P_{\min}) / P_n))$$

dove:

P_{tn} punteggio offerta “n” per servizi opzionali

P_{min} prezzo più basso tra le offerte

P_n prezzo offerta “n”

All'operatore economico concorrente che avrà offerto le migliori condizioni economiche per i servizi complementari ed opzionali saranno assegnati al massimo 3 punti; alle altre offerte sarà assegnato un punteggio inferiore sulla base della formula sopra indicata.

Si rammenta che le offerte devono essere limitate alla terza cifra decimale significativa (ad esempio 7,213%) e saranno arrotondate d'ufficio all'unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque.

Verranno considerate nulle le offerte condizionate e/o con riserva.

6.3. Individuazione dell'offerta economicamente vantaggiosa

Per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa i punteggi saranno attribuiti con arrotondamento al decimo superiore, in caso di seconda cifra dopo la virgola maggiore o uguale a

cinque, e al decimo inferiore, in caso di seconda cifra dopo la virgola minore di cinque.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 108 del Codice l'Appalto verrà aggiudicato al concorrente, e quindi risulterà vincente l'impresa, la cui offerta (tecnica + economica) avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato, in relazione ai 100 punti disponibili.

6.4. Anomalie dell'offerta

Qualora sia il punteggio relativo al prezzo che la somma dei punteggi degli altri criteri siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti del massimo, è necessario accertare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110, del Codice.

La commissione, chiusa la seduta pubblica, comunicherà al RUP le offerte anormalmente basse. Il RUP provvederà a valutare la congruità delle offerte sulla base delle giustificazioni presentate dai concorrenti. Le giustificazioni potranno riguardare esclusivamente quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

La verifica si svolgerà come segue:

- iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa venga esclusa, procedendo progressivamente con le successive;
- richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni;
- nella richiesta la S.A. potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- all'offerente sarà assegnato un termine perentorio di quindici giorni per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.

La S.A. riesaminerà l'offerta tenendo conto delle giustificazioni e, qualora non le riterrà sufficienti, escluderà il concorrente.

6.5. Diritto di accesso

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

7. Adempimenti per la stipula del contratto

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'art. 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da parte dell'organo competente ai sensi degli artt. 17 e ss. Del Codice.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per almeno **180 (centottanta)** giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dal Bando di Gara.

In conformità all'art. 17e ss. del Codice, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del Contratto avrà luogo entro il termine di **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del Contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del Contratto.

Il Contratto non potrà essere stipulato, comunque, prima di **35 (trentacinque)** giorni naturali e consecutivi dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 90 - Informazione ai candidati e agli offerenti del Codice. Il Contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, salvo il caso di accertamento della sussistenza di cause ostative ex artt. 10 l. 575/65 e 10 d.p.r. 252/98 (art. 247, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). Ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, ove venga comunque a conoscenza, in sede di

informativa di cui all'art. 4, D. Lgs. n. 490/94, di elementi o circostanze tali da comportare il venire meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore, il Comune si riserva di non procedere alla stipulazione del Contratto; nella medesima ipotesi, il Comune ha il diritto di recedere dal Contratto in corso di esecuzione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del Contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Intervenuta l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura di gara, l'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre, entro il termine di **10 (dieci)** giorni decorrenti dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di annullamento dell'aggiudicazione, quanto segue:

- a. la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di cui all'art. 117 - Garanzie definitive del Codice, nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 19 del ELAB D Capitolato Speciale d'Appalto e nelle forme previste dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- b. la dichiarazione circa la propria composizione azionaria, nelle forme previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187, in quanto applicabile alla specie di impresa;
- c. gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice;
- d. ogni altra documentazione la cui presentazione è prescritta dal ELAB D Capitolato Speciale d'Appalto e dal Disciplinare di Gara prima della stipulazione del Contratto.

In caso di raggruppamento temporaneo, oltre quanto previsto al comma precedente, l'operatore economico capogruppo dovrà produrre:

- l'originale o copia autenticata nelle forme di legge del mandato conferito al mandatario dai mandanti, risultante da scrittura privata autenticata da Notaio, esclusivamente e specificatamente per l'appalto in oggetto;
- l'originale o copia autenticata nelle forme di legge della procura relativa al mandato di cui al precedente punto, conferita con atto pubblico a chi legalmente rappresenta l'operatore economico qualificato capogruppo, contenente tutte le necessarie indicazioni.

L'operatore economico aggiudicatario deve presentarsi per la firma del Contratto, il giorno che verrà fissato con apposito invito, pena la revoca dell'aggiudicazione. In tale ipotesi, il Comune ha il diritto di escutere la garanzia provvisoria, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della S.A., l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta in ogni caso alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto tutte le spese inerenti e conseguenti al Contratto (fotocopie, spese di bollo, diritti di segreteria, di copia e di scritturazione, registrazione fiscale del Contratto, spese per la presentazione del Contratto alla registrazione e quant'altro) nonché quelle preliminari alla stipula del Contratto stesso (atti di gara, copie dei verbali della Commissione Giudicatrice, relative spese di bollo e quant'altro). Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

L'ammontare dei diritti di segreteria sarà determinato in base alla tabella D, allegata alla Legge n. 604 dell'08/06/1962, con riferimento al valore complessivo dell'appalto al netto del ribasso di gara, determinato per l'intera durata contrattuale, IVA. esclusa.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere alla costituzione del deposito delle spese contrattuali, il cui importo verrà definito dal competente ufficio, prima della stipula del Contratto stesso o dell'avvio del servizio. Eventuali informazioni circa la stima di massima delle spese contrattuali potranno essere acquisite presso il Comune.

Il Comune ha il diritto di esigere l'inizio della prestazione dei servizi oggetto di appalto antecedentemente alla stipulazione del Contratto in caso di motivate ragioni di urgenza, e subordinatamente al deposito della garanzia fideiussoria di cui all'art. 117 del Codice e delle polizze assicurative ex ELAB D Capitolato Speciale d'Appalto.

8. Spese di partecipazione alla gara

Fatto salvo quant'altro all'uopo indicato nel presente Disciplinare, tutte le spese per la partecipazione

alla procedura di gara rimangono ad intero ed esclusivo carico degli operatori economici concorrenti, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Nessun compenso spetta agli operatori economici concorrenti, incluso l'aggiudicatario, per la redazione delle offerte (tecnica ed economica) e per la predisposizione dell'ulteriore documentazione da produrre in conformità al ELAB D Capitolato Speciale d'Appalto, al Bando ed al Disciplinare di Gara.

9. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del Contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e ss.mm.ii..

L'elenco dei dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del Contratto è riportato nell'ELAB O – Elenco Personale in Servizio e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc..

Il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.

L'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto inoltre a garantire, ai sensi dell'art.57, comma 1 del Codice:

- a) le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
- b) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11 del Codice.

Si fa presente che l'allegato II.3 del Codice prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate.

L'aggiudicatario si impegnerà, pertanto, anche ai sensi dell'art. 102 del Codice, a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Per i fini di cui al comma 1 dell'art. 102 del Codice l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice (Offerte anormalmente basse), solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

10. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla S.A.:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto

inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del Contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del Contratto.

11. Codice di Comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, oltre che nel Codice di comportamento del Comune e nel vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), scaricabile dal sito internet istituzionale all'indirizzo **<https://trasparenza.strategicpa.it/comunefontenuova>** nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Il partecipante, in particolare, dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Fonte Nuova, allegato alla documentazione di gara, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice di comportamento. In caso di violazione degli obblighi di comportamento l'Amministrazione avrà il diritto di risolvere il Contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della condotta, la violazione sia ritenuta grave.

12. Protocolli di legalità

Il Partecipante accetta, a pena di esclusione, il Patto di integrità del Comune, allegato alla documentazione di gara (art. 83-*bis* d.lgs. n. 159 del 2011, inserito da art. 3, comma 7 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76)

13. Definizione delle controversie e interpretazione degli atti di gara

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di **Tivoli**.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

In relazione al procedimento di scelta dell'aggiudicatario, il Bando di gara e, in ordine di successione gerarchica, il presente Disciplinare, prevalgono su ogni altra documentazione preparatoria e ogni altro atto di gara anche di natura contrattuale eventualmente difformi.

In relazione a tutte le condizioni di natura contrattuale esecutiva, l'ELAB D Capitolato Speciale d'Appalto prevale su ogni altra documentazione preparatoria e ogni altro atto di gara anche di natura contrattuale eventualmente difformi.

Ove nel presente Disciplinare siano richiamate le norme legislative e regolamentari o le prassi anche consolidate, comprese le circolari e i provvedimenti dell'ANAC, queste si intendono assunte quale vincolo di autoregolamentazione in forza dell'autonomia amministrativa e contrattuale riconosciuta alla S.A..

14. Riserva

La S.A. si riserva di differire, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara, anche al di fuori delle circostanze di cui all'articolo 108, comma 10, del Codice, con motivazione che escluda l'applicabilità dell'articolo 1355 c.c., senza alcun diritto degli operatori economici a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere.

15. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente e il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire al Comune la documentazione richiesta dalla vigente normativa. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 coordinato con il D.lgs. 101/2018. I dati raccolti possono essere comunicati: (i) al personale della S.A. per i fini della procedura ad evidenza pubblica; (ii) a coloro che presenziano alle sedute pubbliche di gara; (iii) ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse a sensi della l. 241/90 e D.P.R. 184/06.

Il Partecipante accetta, a pena di esclusione, di essere nominato in caso di aggiudicazione finale, quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nel caso in cui i servizi appaltati comportino il trattamento di dati personali da parte del Comune.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fonte Nuova:

Via Machiavelli 1	
Centralino:	
PEC: protocollo@cert.fonte-nuova.it	
E-mail istituzionale:	

Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati si rinvia all'informativa allegata resa dal Comune di Fonte Nuova, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679

Il Responsabile del procedimento

Arch. Alessia Di Pilato

Il Dirigente

Arch. Daniele Cardoli